



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.9.2023
COM(2023) 516 final

2023/0315 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle associazioni transfrontaliere europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 306 final} - {SWD(2023) 292 final} - {SWD(2023) 293 final} -
{SWD(2023) 294 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La proposta deriva dalla risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022, volta a promuovere le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro nell'UE ai fini del completamento del mercato interno, della protezione dei loro diritti fondamentali e della promozione di uno spazio democratico dell'UE. Più precisamente, la risoluzione ha chiesto alla Commissione, a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), di presentare due nuove proposte legislative: un regolamento (ai sensi dell'articolo 352 TFUE), che crei la forma giuridica di "Associazioni europee", e una direttiva che armonizzi le norme minime comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro (ai sensi dell'articolo 114 TFUE). La Commissione europea ha risposto positivamente all'invito del Parlamento europeo, convenendo sulla necessità di creare un contesto favorevole al terzo settore, di cui le associazioni sono la forma giuridica più presente.

La proposta è volta a migliorare il funzionamento del mercato interno delle associazioni senza scopo di lucro, stabilendo misure di coordinamento delle condizioni per la costituzione e il funzionamento di associazioni transfrontaliere europee, con l'obiettivo di agevolare l'esercizio effettivo della libertà di circolazione delle associazioni senza scopo di lucro che operano nel mercato interno.

Le associazioni senza scopo di lucro rappresentano la forma giuridica prevalente tra le organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione europea, con un numero stimato di 3,8 milioni presenti negli Stati membri dell'UE. Sono anche le più numerose tra le quattro forme giuridiche tradizionalmente presenti nell'economia sociale¹. Tra queste, 310 000 associazioni senza scopo di lucro sono attive in più di uno Stato membro, e se gli ostacoli fossero eliminati altre 185 000 potrebbero teoricamente svolgere attività transfrontaliere. Le associazioni senza scopo di lucro sono organizzazioni guidate dai principi fondamentali dell'economia sociale: il primato delle persone, nonché del fine sociale e ambientale, rispetto al profitto, il reinvestimento della maggior parte degli utili e delle eccedenze per svolgere attività nell'interesse dei membri/degli utenti ("interesse collettivo") o della società in generale ("interesse generale") e la governance democratica o partecipativa.

Le associazioni senza scopo di lucro sono attive in settori con un impatto sociale, come ad esempio l'assistenza sanitaria, i servizi sociali, l'inclusione sociale, la cultura, lo sport, l'istruzione e la formazione, e contribuiscono al PIL dell'UE per il 2,9 %. Grazie alla loro struttura basata sui membri, hanno anche un effetto leva diretto sui cittadini che ne sono membri, donatori o che sono beneficiari delle loro attività. Se prestate dietro compenso, le attività delle associazioni senza scopo di lucro costituiscono un servizio ai sensi dell'articolo 57 TFUE.

Le associazioni senza scopo di lucro hanno un impatto positivo nel garantire l'equità sociale e la prosperità dei cittadini dell'UE e svolgono un ruolo significativo per la crescita all'interno del mercato interno. Tuttavia il loro potenziale socioeconomico non è sfruttato appieno. Il pieno potenziale del mercato interno può esplicarsi soltanto se tutti i partecipanti godono dei diritti che esso offre. A tal fine, le associazioni senza scopo di lucro hanno bisogno di un

¹ Le altre entità giuridiche presenti nell'economia sociale sono le cooperative, le società di mutuo soccorso (ossia le mutue) e le fondazioni.

quadro giuridico prevedibile che consenta loro di svolgere agevolmente le proprie attività, anche quando operano a livello transfrontaliero nel mercato interno.

Attualmente le associazioni senza scopo di lucro e le loro attività sono regolate da una legislazione specifica in 24 Stati membri², con modalità diverse, il che dà luogo a incertezza giuridica e a procedure e prescrizioni di natura amministrativa differenti. Le norme sulla costituzione, la composizione dei membri e la governance impongono requisiti diversi. Ad esempio, il numero di persone fisiche o giuridiche necessarie per costituire un'associazione senza scopo di lucro varia da tre a 20 a seconda dello Stato membro. I requisiti per diventare un membro o per ricoprire un ruolo esecutivo nell'associazione senza scopo di lucro sono diversi, e in alcuni casi riguardano la nazionalità o la residenza legale. Sebbene tutte le associazioni senza scopo di lucro abbiano un organo esecutivo e decisionale, le norme relative alla loro governance variano da uno Stato membro all'altro. Inoltre l'acquisizione della personalità giuridica delle associazioni senza scopo di lucro segue regole diverse: alcuni Stati membri concedono la personalità giuridica al momento della registrazione, altri al momento del riconoscimento da parte delle autorità nazionali o della semplice costituzione. Anche le possibilità di svolgere attività economiche variano. Inoltre la grande maggioranza degli Stati membri non riconosce le associazioni di altri Stati membri che intendono svolgere attività transfrontaliere. Questo costringe le associazioni senza scopo di lucro che desiderano svolgere attività economiche in un altro Stato membro a costituire e registrare una nuova associazione senza scopo di lucro in tale Stato membro, il che implica costi amministrativi e formalità supplementari. Tutto ciò ha anche conseguenze per quanto riguarda la veicolazione dei capitali tra le associazioni senza scopo di lucro, impedendo un flusso continuo di capitale e compromettendo la capacità delle associazioni senza scopo di lucro di svolgere le loro attività in un altro Stato membro. Le norme differiscono anche per quanto riguarda l'accesso al capitale e le associazioni senza scopo di lucro incontrano difficoltà nell'accedere a prestiti finanziari, crediti e garanzie all'interno degli istituti di credito. Data la loro natura senza scopo di lucro, le associazioni risentono in modo particolarmente accentuato di tali ostacoli, che si aggiungono all'onere finanziario che esse devono sostenere quando operano a livello transfrontaliero nell'Unione.

Come rilevato nel contesto della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, tali divergenze impongono costi di conformità ingiustificati per le associazioni senza scopo di lucro che intendono svolgere attività in più Stati membri, creano incertezza sugli obblighi applicabili e possono scoraggiare la prestazione e l'ulteriore sviluppo di servizi con impatto sociale nel mercato interno. Tale eterogeneità non solo compromette il corretto funzionamento del mercato interno, ma ha anche un effetto negativo sulla libertà di associazione, nonché sulla libertà di espressione e di informazione e, in ultima analisi, impedisce alle associazioni senza scopo di lucro di liberare tutto il loro potenziale per generare valore economico e sociale nell'UE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2023 come parte del quadro dell'economia sociale, nell'ambito dell'obiettivo prioritario della Commissione "Un'economia al servizio delle persone"³ e contribuisce all'obiettivo di un'economia in grado di rispondere pienamente alle esigenze dei cittadini dell'UE, garantendo così l'equità e la

² In Irlanda, Danimarca e Svezia le associazioni sono regolamentate da principi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

³ Un'economia al servizio delle persone (europa.eu).

prosperità sociale. In questo senso, si collega alle misure annunciate nel piano d'azione per l'economia sociale⁴ e forma con esse il "quadro dell'economia sociale", segnatamente: la proposta di raccomandazione del Consiglio sullo "sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale negli Stati membri"⁵; e a due documenti di lavoro dei servizi della Commissione che definiscono i "quadri fiscali per i soggetti dell'economia sociale"⁶ e la "fiscalità non discriminatoria per le organizzazioni di beneficenza e i relativi donatori: principi tratti dalla giurisprudenza dell'UE"⁷. In particolare, la raccomandazione del Consiglio promuove un contesto favorevole ai soggetti dell'economia sociale, comprese le associazioni, e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione sulle questioni fiscali apportano chiarezza e migliorano la comprensione delle norme fiscali pertinenti per i soggetti dell'economia sociale e le donazioni transfrontaliere per le organizzazioni senza scopo di lucro. Questi testi integrano quindi la presente proposta legislativa, in quanto definiscono strategie complete per i soggetti dell'economia sociale, comprese le associazioni senza scopo di lucro, e toccano l'area della fiscalità, che la proposta non regola.

La proposta segue in parte alcune soluzioni adottate nel contesto delle norme dell'UE in materia di diritto societario⁸ e servizi nel mercato interno. Le norme dell'UE in materia di diritto societario (direttiva (UE) 2017/1132)⁹ armonizzano, tra l'altro, le prescrizioni in materia di costituzione, patrimonio e comunicazioni, nonché per quanto riguarda le operazioni (fusioni e scissioni a livello nazionale, trasformazioni a livello transfrontaliero, fusioni e scissioni delle società di capitali) consentendo la costituzione di imprese e lo svolgimento delle loro attività ovunque nell'UE. La direttiva servizi¹⁰ agevola l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando al contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. Analogamente la proposta mira ad affrontare le restrizioni all'esercizio delle libertà del mercato interno che le associazioni senza scopo di lucro si trovano a dover affrontare e a consentire loro di operare ovunque nell'UE, attraverso la nuova forma di associazione transfrontaliera europea.

Alla luce di quanto sopra, la direttiva colma una lacuna legislativa, in quanto non esiste una legislazione dedicata a livello dell'UE che disciplini le condizioni affinché le associazioni senza scopo di lucro possano operare a livello transfrontaliero nel mercato interno¹¹. In questo

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (COM(2021) 778 final).

⁵ Raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale del 13.06.23 (COM(2023) 316 final).

⁶ Documento di lavoro della Commissione: Quadri fiscali per i soggetti dell'economia sociale, del 13.06.23 (SWD(2023) 211 final).

⁷ [Documento di lavoro della Commissione: fiscalità non discriminatoria per le organizzazioni di beneficenza e i relativi donatori - principi tratti dalla giurisprudenza dell'UE, del 13.06.23 \(SWD\(2023\) 212 final\)](#).

⁸ Le norme dell'UE nell'ambito del diritto societario mirano a tutelare gli azionisti e le altre parti che hanno un interesse particolare nelle imprese, come i dipendenti e i creditori, a rendere le imprese più efficienti, competitive e sostenibili nel lungo periodo e a incoraggiare le imprese con sede in diversi paesi dell'UE a cooperare tra loro. Le norme dell'UE in materia di rendicontazione, revisione e trasparenza delle società integrano questo quadro giuridico.

⁹ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

¹⁰ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

¹¹ La valutazione d'impatto ha riscontrato che le associazioni sono soggette a una regolamentazione specifica nella maggior parte degli Stati membri. In generale, si tratta di leggi complete, che

senso, l'approccio mirato della proposta è molto diverso da quello ampio seguito dalla proposta della Commissione del 1992 di creare una forma giuridica europea per le associazioni (ossia l'Associazione europea)¹², in quanto non intende creare uno statuto europeo per le associazioni, ma crea invece una nuova forma giuridica nazionale che agevola le attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro e la loro mobilità, rispettando nel contempo le tradizioni nazionali.

La proposta si collega inoltre alle norme dell'UE su altre forme giuridiche europee esistenti, generalmente concepite per agevolare e potenziare le attività transfrontaliere tra gli Stati membri e, più in generale, in tutta l'Unione, in particolare il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)¹³, il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)¹⁴, il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)¹⁵, e i consorzi per l'infrastruttura digitale europea (EDIC)¹⁶. Sebbene siano basate su membri, queste forme giuridiche non sono paragonabili alle associazioni senza scopo di lucro nel contesto della presente proposta. Sono concepite per svolgere compiti molto specifici e limitati¹⁷ (ERIC ed EDIC), hanno un tipo di composizione molto limitata¹⁸ (GECT ed ERIC), non hanno responsabilità limitata (GEIE e GECT), oppure non hanno uno scopo non lucrativo e non hanno un vincolo di non distribuzione degli utili (GEIE).

Infine la presente direttiva non è volta a disciplinare determinati ambiti giuridici concernenti le associazioni transfrontaliere europee nel mercato interno relativi in particolare a fiscalità, diritto del lavoro, concorrenza, proprietà intellettuale, antiriciclaggio e insolvenza.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta si inserisce negli obiettivi politici più ampi del Green Deal europeo (compreso il principio "non arrecare un danno significativo") ed è pertinente per altre politiche dell'UE adottate in ambiti quali la democrazia e i diritti fondamentali.

La proposta si inserisce anche nella priorità della Commissione "un'Europa pronta per l'era digitale"¹⁹ e sostiene l'obiettivo strategico del decennio digitale 2030, potenziando e incoraggiando l'utilizzo dei mezzi digitali per ridurre gli oneri amministrativi legati alle attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro. La proposta è, in ultima

regolamentano le associazioni nel dettaglio. Tuttavia gli aspetti transfrontalieri essenziali per la mobilità e le attività delle associazioni non sono regolamentati in modo completo in nessuno Stato membro.

¹² Proposta di regolamento del Consiglio recante statuto dell'associazione europea (91/273). Sulla base dell'articolo 114 TFUE, la proposta specificava le norme riguardanti la costituzione, la registrazione, lo statuto, il funzionamento, il finanziamento, lo scioglimento, la liquidazione e l'insolvenza dell'associazione. La proposta è stata ritirata nel 2005.

¹³ Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

¹⁶ Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

¹⁷ Le loro potenziali aree di attività e finalità sono limitate dal rispettivo regolamento.

¹⁸ Sono aperte solo ai paesi, alle organizzazioni intergovernative (ERIC) o alle autorità degli Stati membri (GECT).

¹⁹ Un'Europa pronta per l'era digitale (europa.eu).

analisi, pertinente per il rafforzamento delle libertà di espressione e di informazione nella società civile, nonché per dare impulso all'impegno civico.

Per quanto riguarda le attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro, la proposta è in linea con le risultanze della relazione annuale 2022 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea²⁰, che sottolinea che le organizzazioni della società civile possono sostenere le politiche e la legislazione oltre i confini degli Stati membri e che il loro ruolo è particolarmente rilevante nel contesto delle sfide che l'UE sta attualmente affrontando. A questo proposito, la Conferenza sul futuro dell'Europa²¹ ha riconosciuto l'importante ruolo della società civile e ha menzionato la necessità di uno statuto per le associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee. La proposta potrebbe apportare un effetto leva positivo alle alleanze delle università europee, con l'obiettivo di agevolare una cooperazione transfrontaliera più profonda, a lungo termine e flessibile²². La proposta è inoltre elaborata parallelamente all'annunciato pacchetto "Difesa della democrazia"²³.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta si fonda sugli articoli 50 e 114 TFUE.

L'articolo 50, paragrafi 1 e 2, TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare disposizioni per realizzare la libertà di stabilimento, funge da base giuridica per le misure che agevolano l'esercizio del diritto di stabilimento delle associazioni che svolgono un'attività economica e la loro mobilità, ad esempio il trasferimento della sede legale.

L'articolo 114 TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

La proposta è volta ad agevolare l'esercizio del diritto di stabilimento delle associazioni senza scopo di lucro e l'esercizio effettivo dei diritti di libera circolazione, mediante la definizione di misure di coordinamento delle condizioni per la costituzione e il funzionamento di associazioni transfrontaliere europee, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento automatico della loro personalità giuridica da parte degli Stati membri, facendo in modo che siano soggette a un unico obbligo di registrazione e prevedendo norme armonizzate sulla mobilità (ad esempio, il trasferimento della sede legale). Introducendo negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri una nuova forma giuridica di associazione senza scopo di lucro dedicata alle attività transfrontaliere e stabilendo le condizioni che ne regolano il funzionamento e la mobilità in tutta l'Unione, la presente proposta determina un ravvicinamento dell'azione giuridica e amministrativa degli Stati membri per quanto riguarda le associazioni senza scopo di lucro e contribuisce pertanto al funzionamento del mercato interno.

²⁰ https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_it#ref-2022-report

²¹ Conferenza sul futuro dell'Europa, relazione sul risultato finale, maggio 2022.

²² Cfr. la [Comunicazione della Commissione su una strategia europea per le università](#) del 18.1.2022 (COM(2022) 16 final) e l'iniziativa "[Università europea](#)".

²³ Cfr. l'Invito a presentare contributi del 16 febbraio 2023.

Su questi presupposti, l'articolo 50 TFUE è la base giuridica appropriata per misure volte direttamente a migliorare il diritto di stabilimento delle associazioni e la loro mobilità nel mercato interno.

L'articolo 50 TFUE è letto in combinato disposto con l'articolo 114 TFUE. Infatti, oltre ad agevolare la libertà di stabilimento, la direttiva proposta mira a fare sì che le associazioni senza scopo di lucro possano godere appieno della libera circolazione delle merci, possano svolgere un'attività economica e fruire di servizi ed esercitare la libertà di ricevere capitale. Tale obiettivo è perseguito eliminando le restrizioni, in particolare quelle riguardanti la regolamentazione delle attività economiche e la veicolazione dei capitali. L'articolo 114 TFUE costituisce pertanto un'ulteriore base giuridica per un intervento riguardante le associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività economiche nel mercato interno, attraverso l'armonizzazione delle disposizioni restrittive divergenti degli Stati membri per quanto riguarda l'esercizio di un'attività economica da parte di queste associazioni e la loro libertà di ricevere capitale, con ripercussioni dirette sul funzionamento sul mercato interno.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'obiettivo generale della proposta è quello di eliminare gli ostacoli alle attività transfrontaliere e alla mobilità transfrontaliera delle associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno.

C'è un chiaro valore aggiunto nell'agire a livello europeo, perché i problemi che questa proposta affronta hanno una forte dimensione transfrontaliera. Attualmente il coordinamento tra gli Stati membri per agevolare le attività economiche transfrontaliere, la mobilità e la capacità di fruire delle libertà del mercato interno delle associazioni senza scopo di lucro è scarso e, tale coordinamento, sebbene teoricamente possibile, appare improbabile nel prossimo futuro. Ad esempio, dopo il ritiro da parte della Commissione, nel 2005, della proposta concernente la creazione dello statuto dell'associazione europea, solo tre Stati membri hanno legiferato in modo da agevolare le attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro mediante diritti di registrazione. In particolare, l'azione o l'inazione individuale degli Stati membri si concentra principalmente sulla regolamentazione delle associazioni senza scopo di lucro nel loro specifico contesto nazionale e non affronta la dimensione transfrontaliera, a eccezione di alcuni Stati membri. La direttiva ha un taglio esclusivamente transfrontaliero, in quanto istituisce una nuova forma giuridica dedicata alle associazioni senza scopo di lucro interessate a operare in più di uno Stato membro (l'associazione transfrontaliera europea) e definisce le condizioni per il suo funzionamento; il suo obiettivo è quello di aiutare tali associazioni senza scopo di lucro a beneficiare appieno delle libertà del mercato interno attraverso il riconoscimento della loro personalità giuridica in tutta l'Unione e di rendere più chiare le procedure amministrative applicabili quando operano a livello transfrontaliero. Facendo affidamento solo sull'azione degli Stati membri, è probabile che gli ostacoli giuridici e amministrativi che le associazioni senza scopo di lucro incontrano quando svolgono attività transfrontaliere persistano, determinando il permanere dell'incertezza giuridica e della burocrazia e non consentendo la creazione di condizioni di parità per le associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno.

L'azione dell'UE fornirà un quadro chiaro e prevedibile che consentirà alle associazioni senza scopo di lucro di beneficiare appieno delle libertà del mercato interno quando operano a livello transfrontaliero. L'obiettivo di questa iniziativa, pertanto, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione.

- **Proporzionalità**

La proposta è rivolta alle associazioni senza scopo di lucro che operano o desiderano operare a livello transfrontaliero e non porterà necessariamente gli Stati membri a modificare le rispettive normative nazionali esistenti in materia di associazioni senza scopo di lucro, né avrà implicazioni dirette per le associazioni non interessate alle attività transfrontaliere. Il contenuto e la forma della proposta sono quindi proporzionati all'entità e alla portata dei problemi individuati che le associazioni senza scopo di lucro incontrano quando svolgono attività transfrontaliere o nella loro mobilità.

La nuova forma giuridica specificamente concepita e introdotta a livello nazionale, che è l'elemento centrale della presente proposta, concederà agli Stati membri la flessibilità necessaria per adattarla ai rispettivi contesti. Le disposizioni prescritte nella proposta di direttiva non richiederanno la modifica della legislazione degli Stati membri che disciplina le forme esistenti di associazioni senza scopo di lucro stabilite nel loro territorio.

Dall'analisi delle opzioni strategiche effettuata nella valutazione d'impatto, che ne ha preso in considerazione l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e la proporzionalità, è emerso che tutte le opzioni potrebbero avere un impatto positivo e che l'opzione oggetto della proposta presentata è quella che ha ricevuto il punteggio più alto in base ai termini considerati.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta assume la forma di una direttiva e di un regolamento.

L'utilizzo di una direttiva è prescritto dall'articolo 50 TFUE. Inoltre la direttiva è considerata l'atto giuridico più appropriato e proporzionato al fine di lasciare un margine di manovra per adeguare le misure di recepimento ai contesti nazionali, avendo così anche il potenziale per agevolare l'adozione della nuova forma giuridica da parte delle associazioni.

Il regolamento è di natura tecnica e modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012²⁴ che ha istituito il sistema di informazione del mercato interno (IMI), al fine di garantire che le autorità competenti degli Stati membri cooperino e scambino informazioni attraverso l'IMI nell'applicare le norme nazionali attuate in conformità delle disposizioni della proposta. Inoltre modifica il regolamento (UE) 2018/1724²⁵, che ha istituito lo sportello digitale unico, al fine di garantire che gli Stati membri diano accesso online alle informazioni riguardanti le associazioni transfrontaliere europee e le associazioni senza scopo di lucro e facilitino lo scambio di prove tra le autorità competenti nel corso delle procedure riguardanti le associazioni transfrontaliere europee, come previsto dalla proposta di direttiva. Il regolamento è lo strumento appropriato in considerazione del principio del parallelismo delle forme.

²⁴ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

²⁵ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta fa seguito ad ampie attività di consultazione con i portatori di interessi, ossia associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni senza scopo di lucro, cittadini dell'UE impegnati nelle associazioni senza scopo di lucro e in altre attività delle organizzazioni senza scopo di lucro, Stati membri e autorità pubbliche, imprese, esperti e ricercatori in materia di diritto del terzo settore.

Una consultazione pubblica aperta e un invito a presentare contributi sono stati pubblicati il 5 agosto 2022 e sono durati fino al 3 novembre 2022²⁶. Gli input e i contributi dei portatori di interessi sono confluiti nel processo di determinazione e definizione dell'entità del problema e delle opzioni strategiche.

La Commissione ha commissionato uno studio esterno a sostegno della preparazione della presente proposta. In questo contesto, sono state condotte ulteriori consultazioni mirate dei portatori di interessi.

La valutazione d'impatto a sostegno della proposta della Commissione si basa sui risultati delle attività di consultazione seguenti:

- un invito a presentare contributi, che ha ricevuto 50 risposte;
- una consultazione pubblica, che ha ricevuto 64 risposte;
- nel contesto dello studio esterno, una consultazione mirata mediante un sondaggio online, con risposte da parte di associazioni nazionali e transfrontaliere (88 in totale, comprese le organizzazioni ombrello), fornitori di servizi (in totale 12), università/istituti di ricerca (in totale 14) e autorità responsabili (in totale 11);
- nel contesto dello studio esterno, 64 interviste con associazioni e organizzazioni ombrello che raggruppano associazioni nazionali.

Sebbene il numero assoluto di risposte nelle varie attività di consultazione possa essere percepito come generalmente limitato, la rappresentatività dei contributi è rafforzata dai contributi di 29 organizzazioni ombrello, che hanno rappresentato la voce di 3 026 associazioni.

Nel complesso dalle attività di consultazione è emerso che i portatori di interessi riconoscono ampiamente la necessità di rafforzare le attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro e sostengono anche un intervento dell'UE finalizzato ad agevolare le attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno²⁷.

La maggior parte degli intervistati ha riferito sfide e ostacoli ricorrenti nello svolgimento delle attività transfrontaliere. Nell'invito a presentare contributi, i portatori di interessi hanno evidenziato gli ostacoli esistenti in ambiti quali la fornitura di servizi in un altro Stato membro senza registrazione, i problemi di riconoscimento in un altro Stato membro, l'accesso ai finanziamenti e i diversi regimi e approcci in materia di IVA nei vari paesi dell'UE. Nella

²⁶ Mercato unico – Proposta di iniziativa legislativa sulle attività transfrontaliere delle associazioni (europa.eu).

²⁷ Ad esempio, nella consultazione pubblica (64 risposte), la maggior parte degli intervistati (ossia il 73 %; 47 su 64) sostiene un intervento dell'UE volto ad agevolare le attività transfrontaliere delle associazioni nel mercato unico.

consultazione pubblica le questioni più ricorrenti sono state quelle fiscali, i processi di registrazione e le formalità amministrative. Le risposte ricevute nelle consultazioni mirate dei portatori di interessi sono state analoghe: hanno individuato questioni quali i diversi insiemi di norme nazionali per la costituzione di associazioni senza scopo di lucro, seguite dalle difficoltà di fusione delle associazioni senza scopo di lucro nei vari Stati membri e da altre questioni fiscali.

Per quanto riguarda l'opzione strategica preferita, il 36 % (22 su 64) di tutti i partecipanti alla consultazione pubblica (di cui il 67 %, vale a dire 43 su 64 appartiene al terzo settore) si è espresso a favore di "una nuova forma giuridica per le associazioni". Anche 16 dei 38 rispondenti che si sono identificati come aventi forma giuridica di associazione (ossia il 42 % degli intervistati) erano favorevoli. L'"armonizzazione di norme minime comuni" (opzione strategica 2) è stata l'opzione preferita dal 42 % (26 su 64) di tutti i rispondenti e dal 32 % (12 su 38) dei rispondenti aventi forma giuridica di associazione.

Nel contesto dell'indagine mirata (che ha ricevuto 140 risposte), le associazioni senza scopo di lucro rispondenti hanno espresso sostegno a un intervento dell'UE, dichiarandosi potenzialmente favorevoli alla creazione di nuove forme giuridiche in termini di efficacia al fine di facilitare le attività delle associazioni in un altro Stato membro, benché siano state ampiamente sostenute anche altre opzioni strategiche.

Informazioni dettagliate sulla strategia di consultazione, sui risultati e sulle conclusioni delle consultazioni dei portatori di interessi sono disponibili nell'allegato 2 della relazione sulla valutazione d'impatto e sul sito [Di la tua \(europa.eu\)](https://di.la.tua.europa.eu).

- **Raccolta e utilizzazione del parere degli esperti**

Per suffragare l'analisi alla base della valutazione d'impatto, la Commissione ha utilizzato i risultati di uno studio esterno commissionato per raccogliere ulteriori contributi sulle attività transfrontaliere delle associazioni. Tale studio ha incluso un'analisi giuridica comparativa delle leggi e dei regimi associativi nell'UE, indagini mirate e la valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti delle misure potenziali.

La valutazione d'impatto è stata inoltre suffragata da dati derivanti dallo [studio sull'analisi giuridica comparativa delle leggi e dei regimi sulle associazioni nell'UE](#), pubblicato nel settembre 2022 e dallo, [studio sull'analisi giuridica comparativa delle norme sulle fusioni riguardanti le associazioni nell'UE](#), pubblicato a luglio 2023.

Oltre a questi studi di supporto, sono state individuate ulteriori competenze attraverso la ricerca nella letteratura e le risposte ottenute dalla consultazione dei portatori di interessi.

In questo contesto, a giugno e a novembre 2022 la Commissione ha informato il gruppo di esperti della Commissione sull'economia sociale e le imprese sociali (GECES) in merito all'iniziativa sulle attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro, che è stata oggetto di discussione.

Oltre agli studi di supporto e alle consultazioni con i portatori di interessi, la Commissione ha prestato grande attenzione alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022, che ha fornito raccomandazioni alla Commissione su uno statuto per le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee, nonché allo studio del Parlamento europeo alla base della sua risoluzione²⁸.

²⁸ Uno statuto per le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee - Potenziali benefici nella situazione attuale Think Tank | Parlamento europeo (europa.eu)(solo in EN).

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto della presente proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 2 marzo 2023. A seguito del parere negativo ricevuto il 31 marzo, l'8 maggio 2023 è stata presentata al comitato una valutazione d'impatto riveduta. A seguito del parere positivo con riserve espresso dal comitato per il controllo normativo l'8 giugno 2023, la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta è stata riveduta per rispondere adeguatamente alle raccomandazioni del comitato, ad esempio spiegando meglio la scelta della base giuridica, chiarendo i diversi impatti tra le opzioni strategiche anche in termini di sussidiarietà e proporzionalità e presentando la metodologia di assegnazione dei punteggi delle opzioni strategiche in modo più particolareggiato.

La valutazione d'impatto ha analizzato le opzioni strategiche basandosi sull'analisi degli ostacoli individuati in quattro aree principali del mercato interno, riguardanti: il diritto di stabilimento delle associazioni senza scopo di lucro quando operano a livello transfrontaliero, le loro capacità di fornire servizi e merci e di inviare e ricevere capitale; le possibilità di adesione transfrontaliera e di partecipazione agli organi di governance delle associazioni senza scopo di lucro quando operano a livello transfrontaliero; mobilità transfrontaliera delle associazioni senza scopo di lucro.

Nello scenario basato sull'assenza di interventi politici a livello dell'UE, le associazioni senza scopo di lucro continueranno ad essere disciplinate esclusivamente dall'ordinamento nazionale. In questo scenario di base, la valutazione d'impatto ha mostrato come gli ostacoli esistenti molto probabilmente persisteranno o, in alcuni casi, peggioreranno alla luce delle sfide sociali e degli sviluppi del mercato. Attualmente gli Stati membri, tranne alcuni, non dispongono di una legislazione che affronti in modo specifico le attività transfrontaliere e la mobilità delle associazioni senza scopo di lucro. Inoltre non vi è alcuna indicazione che gli Stati membri stiano pianificando una normativa in questo settore. Senza un'adeguata modalità per ottenere il riconoscimento e agevolare la mobilità, le misure a livello di Stati membri avrebbero benefici limitati.

Pertanto, al fine di ridurre gli ostacoli individuati che le associazioni senza scopo di lucro incontrano quando operano a livello transfrontaliero nel mercato interno, sono state valutate tre opzioni strategiche.

La prima opzione strategica è stata analizzata attraverso due sotto-opzioni che propongono l'introduzione di: a) una forma giuridica europea denominata "Associazione europea", che regolerebbe tutti gli aspetti del funzionamento di questa nuova forma giuridica e coesisterebbe con le forme giuridiche nazionali senza sostituirle. La forma di associazione europea sarebbe vantaggiosa per le associazioni senza scopo di lucro interessate a operare in più Stati membri, ma potrebbe essere meno adatta alle piccole associazioni senza scopo di lucro con attività transfrontaliere occasionali; b) l'istituzione di una forma giuridica a livello di UE denominata "associazione transfrontaliera europea" che riguardi specificamente gli aspetti transfrontalieri. A differenza della sub-opzione di cui al punto a), questa sub-opzione non riguarda la forma giuridica nel suo complesso, ma ne stabilisce solo gli aspetti transfrontalieri, seppur in modo esaustivo. Entrambe le sub-opzioni si baserebbero sull'articolo 352 TFUE e quindi la nuova forma giuridica sarebbe creata mediante un regolamento.

La seconda opzione strategica propone l'armonizzazione di norme minime comuni per le attività transfrontaliere e la mobilità delle associazioni senza scopo di lucro tra gli Stati membri. Questa opzione richiederebbe la soppressione o la modifica delle disposizioni esistenti e l'introduzione di nuove disposizioni nell'ordinamento degli Stati membri per conseguire questi obiettivi. Incoraggerebbe la registrazione interamente online, i registri digitali e procedure standardizzate al fine di agevolare la registrazione delle associazioni

senza scopo di lucro che operano a livello transfrontaliero e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e a livello di UE. Le associazioni senza scopo di lucro beneficerebbero automaticamente di queste misure di armonizzazione e, a seconda della portata dell'armonizzazione, tutte le associazioni senza scopo di lucro potrebbero essere interessate dalle nuove norme. L'armonizzazione parziale delle leggi nazionali semplificherebbe le norme applicabili alle associazioni senza scopo di lucro che operano in contesti transfrontalieri, garantendo diritti e tutele per la loro mobilità e le loro attività transfrontaliere. L'atto giuridico per questa opzione sarebbe una direttiva e la base giuridica sarebbe l'articolo 114 o l'articolo 50 TFUE, o una loro combinazione, considerando l'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'iniziativa.

In terzo luogo, è stata valutata un'opzione strategica che prevede la creazione a livello nazionale di un'ulteriore forma giuridica di associazione senza scopo di lucro concepita per finalità transfrontaliere e riconosciuta dagli Stati membri. In base a questa opzione strategica ogni Stato membro deve introdurre nel proprio ordinamento giuridico nazionale una forma giuridica di associazione senza scopo di lucro adatta alle finalità transfrontaliere. A livello dell'Unione europea, essa comprenderebbe la prescrizione dei soli obblighi e delle garanzie necessari per agevolare le suddette finalità transfrontaliere, e coesisterebbe con le forme giuridiche esistenti per le associazioni senza scopo di lucro nel diritto nazionale, rispettando al contempo le diverse tradizioni nazionali in materia di diritto associativo. Le "associazioni transfrontaliere" non dovrebbero necessariamente registrarsi separatamente in ogni Stato membro, in quanto la loro personalità e capacità giuridica verrebbero riconosciute automaticamente e, quand'anche le formalità aggiuntive fossero giustificate, alle "associazioni transfrontaliere" non dovrebbe essere imposto di fornire informazioni già presentate all'autorità competente di uno Stato membro. Lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri avverrà invece in modo digitale.

La terza opzione strategica offre una combinazione di aspetti della prima e della seconda opzione strategica, in quanto crea una nuova forma giuridica aggiuntiva di associazione senza scopo di lucro (analoga alla prima opzione strategica), ma solo con disposizioni attinenti agli aspetti transfrontalieri, che gli Stati membri potrebbero adattare al rispettivo contesto nazionale mediante il recepimento (analogamente all'opzione strategica due), evitando di dover necessariamente modificare le norme sulle forme giuridiche esistenti a livello nazionale.

Sebbene sia vero che tutte le opzioni strategiche contribuirebbero al conseguimento degli obiettivi strategici dell'iniziativa (anche se in modo e misura diversi), esse si differenziano principalmente per quanto riguarda il livello di conformità ai principi di proporzionalità e sussidiarietà e il livello di fattibilità giuridica in relazione al problema individuato. In questo contesto, la terza opzione è risultata quella prescelta, in quanto contribuisce a risolvere il problema individuato e affronta gli obiettivi specifici, ed è nel contempo mirata ed equilibrata in termini di costi e benefici²⁹.

Inoltre lo studio alla base della valutazione d'impatto ha valutato anche gli impatti economici, sociali e ambientali dell'opzione politica prescelta e ha concluso che, in generale, si prevede che l'opzione politica tre avrà un impatto positivo sulle autorità competenti nel lungo periodo, senza costi di adeguamento onerosi.

Da un punto di vista economico, la proposta non comporta alcun costo. Le associazioni senza scopo di lucro che adottano questa nuova forma giuridica potrebbero dover sostenere dei costi, che dipenderanno dalla misura in cui le disposizioni armonizzate differiranno dalle

²⁹ Come indicato nelle sezioni 6 e 7 della relazione sulla valutazione d'impatto.

norme nazionali, ma che non saranno comunque significativi. Le amministrazioni pubbliche potrebbero sostenere costi non significativi nel caso in cui sia necessario sviluppare o adattare un registro online. Per le associazioni che non desiderino assumere questa forma giuridica, non ci sarebbero costi di adeguamento né amministrativi. Quest'opzione strategica ridurrà sia i costi una tantum per l'avvio delle attività, sia i costi ricorrenti delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello transfrontaliero, rispetto all'opzione strategica di base. Più precisamente, la riduzione dei sovraccosti di avvio (ad esempio i costi di informazione e le spese dirette) è stimata in 2 150 EUR per ciascun caso. Nell'arco di tempo valutato di 15 anni, le riduzioni dei sovraccosti potrebbero potenzialmente ammontare a 338 milioni di EUR - 378 milioni di EUR nello scenario migliore (358 milioni di EUR per la stima centrale di 166 500 nuove associazioni transfrontaliere nell'arco di tempo valutato di 15 anni). La riduzione dei sovraccosti operativi (costi ricorrenti, ad esempio costi amministrativi e di conformità) per le associazioni senza scopo di lucro che attualmente operano a livello transfrontaliero è stimata in 770 milioni di EUR all'anno. Nell'arco di tempo valutato di 15 anni, i risparmi sui costi potrebbero potenzialmente ammontare fino a 8,5 miliardi di EUR, che contribuirebbero alla riduzione generale dell'onere normativo. La valutazione d'impatto fa anche una stima ottimale dei potenziali benefici economici indiretti generati: 157 000 - 176 000 associazioni aggiuntive che operano a livello transfrontaliero, con la creazione di 64 000 - 71 000 posti di lavoro e un valore aggiunto di 3,57 - 4 miliardi di EUR, corrispondente al massimo potenziale di diffusione in un arco temporale di 15 anni³⁰.

Per quanto riguarda gli effetti sociali, è apparso difficile determinare una relazione causale tra una direttiva volta a semplificare le regole normative e amministrative sulle attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro e i potenziali effetti sociali. Tuttavia la valutazione d'impatto ha determinato effetti positivi indiretti, seppur non misurabili. In particolare, si ritiene che la direttiva migliorerà l'accesso dei cittadini nei settori che offrono servizi in tutti gli Stati membri (ad esempio, assistenza sanitaria e servizi sociali, servizi sociali per la comunità, istruzione e formazione, servizi per l'impiego, ecc.). Essa favorirà ulteriormente la convergenza tra i diversi modelli offerti negli Stati membri, portando a un miglioramento generale della qualità di tali servizi nell'UE. Per quanto riguarda i diritti fondamentali, questa direttiva potrebbe anche rafforzare il diritto alla libertà di riunione e di associazione in modo non discriminatorio, in quanto le associazioni senza scopo di lucro che utilizzano le nuove forme giuridiche sarebbero trattate allo stesso modo delle associazioni senza scopo di lucro già esistenti in base alle leggi nazionali. Secondo la ricerca documentale e i risultati della consultazione pubblica, grazie al miglioramento delle condizioni in cui le associazioni senza scopo di lucro operano nel mercato interno, si ritiene che la terza opzione strategica abbia un forte impatto positivo sulla tutela dei diritti alla libertà di riunione e di associazione e alla libertà di espressione e di informazione delle associazioni senza scopo di lucro e dei loro membri nell'UE.

In linea di massima, la natura e gli obiettivi dell'iniziativa non dovrebbero generare effetti ambientali diretti misurabili. Se si considerano i potenziali benefici indiretti, si prevede che l'opzione prescelta genererà un impatto positivo migliorando la posizione e la presenza delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello transfrontaliero e sono attive nella

³⁰ Cfr. la relazione sulla valutazione d'impatto, sezione 6.3 su "OS3: Creazione di un'ulteriore forma giuridica nazionale di associazione concepita per un'adesione transfrontaliera e/o per scopi o attività transfrontalieri", pagg. 64-67. Ulteriori chiarimenti e spiegazioni sui calcoli delle cifre presentate nella sezione 6.3 (e altre cifre presentate nel contesto della valutazione d'impatto a sostegno della presente iniziativa legislativa) si trovano nelle sezioni 2, 6, 7 e 8 e negli allegati 3, 4 e 6 della relazione sulla valutazione d'impatto.

sfera ambientale e dei cambiamenti climatici, come la promozione della biodiversità, la conservazione della natura e la lotta contro i cambiamenti climatici.

L'iniziativa avrebbe anche un impatto economico indiretto sull'innovazione e la concorrenza nei settori critici di grande rilevanza sociale (ad esempio, servizi sanitari e sociali, lavoro sociale, integrazione lavorativa, servizi di formazione e istruzione, servizi per l'impiego e ricerca e sviluppo). Con meno ostacoli per le associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno, aumenteranno i servizi e i prodotti offerti sui mercati nazionali, nonché la cooperazione e la concorrenza. In questo modo si agevolerà l'innovazione e la qualità dei prezzi dei servizi e delle merci.

Infine l'iniziativa contribuisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), e sostiene in particolare l'OSS 8 (Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti), promuovendo la creazione di posti di lavoro e migliorando l'accesso equo e inclusivo alle opportunità economiche, e l'OSS 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti), rafforzando la società civile mediante la protezione delle associazioni, tra gli altri soggetti.

- **Diritti fondamentali**

Sebbene sia incentrata sul funzionamento del mercato interno per le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello transfrontaliero, la proposta avrà anche un effetto positivo sulla protezione e la promozione dei diritti fondamentali. Ad esempio, il miglioramento delle condizioni in cui operano le associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno rafforzerà il godimento delle libertà di espressione e di informazione (articolo 11 della Carta) e della libertà di riunione e di associazione (articolo 12 della Carta) nell'UE. In tal modo infatti le associazioni senza scopo di lucro con obiettivi transfrontalieri potranno espandersi efficacemente – contribuendo così anche all'esercizio su più vasta scala dei diritti fondamentali di cui sono portatrici – beneficiando di un quadro giuridico più armonizzato che non trascurerebbe le specificità nazionali.

Da questo punto di vista, l'iniziativa avrà ricadute positive sul rafforzamento della società civile nell'UE e sull'attenuazione della tendenza generale alla riduzione dello spazio a disposizione della società civile osservata in Europa, facilitando le attività transfrontaliere e la mobilità delle associazioni senza scopo di lucro e consentendo loro di mobilitare membri, volontari e gruppi di interesse che operano nel mercato interno. Essa renderebbe più facile per le associazioni senza scopo di lucro esercitare attività nei diversi Stati membri e permetterebbe loro, in primo luogo, di liberare il loro potenziale economico e, in secondo luogo, di abbassare la soglia dell'impegno dei cittadini nelle associazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione (come indicato nella relazione sulla valutazione d'impatto, sezione 4 sugli obiettivi generali). In definitiva, l'iniziativa avrà un impatto positivo indiretto sullo spazio democratico dell'UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta stabilisce le implicazioni per le risorse di bilancio, umane e amministrative.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione**

La Commissione monitorerà l'attuazione della direttiva e riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo ogni sette anni. Ai fini del monitoraggio e della presentazione delle relazioni, la

Commissione inviterà i principali portatori di interessi a fornire un riscontro sull'impatto della proposta, compresi i vantaggi, gli svantaggi e le eventuali sfide pratiche di attuazione per gli Stati membri e le associazioni senza scopo di lucro. Un ciclo di contributi regolare consentirà anche di raccogliere dati dagli Stati membri in merito alle associazioni transfrontaliere europee registrate sul loro territorio.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Per garantire la corretta attuazione della presente proposta, occorrono documenti esplicativi che chiariscano la relazione tra le sue componenti e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La direttiva proposta stabilisce misure di coordinamento delle condizioni per lo stabilimento e il funzionamento delle "associazioni transfrontaliere europee" (ECBA), al fine di agevolare l'effettivo esercizio da parte delle associazioni senza scopo di lucro dei loro diritti in materia di libertà di stabilimento, libera circolazione di capitali, libertà di fornire e ricevere servizi e di libera circolazione delle merci nel mercato interno.

La proposta prevede le seguenti disposizioni:

Il capo 1 contiene, innanzitutto, le disposizioni generali, come l'oggetto e l'ambito di applicazione (articolo 1) e le definizioni (articolo 2). In secondo luogo, dettaglia le caratteristiche dell'associazione transfrontaliera europea (articolo 3) e le norme ad essa applicabili (articolo 4). In terzo luogo, conferisce alle associazioni transfrontaliere europee personalità e capacità giuridica nonché il loro riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri (articolo 5). In quarto luogo, stabilisce norme comuni per le associazioni transfrontaliere europee in merito ai loro statuti (articolo 6), alla governance (articolo 7) e alla composizione (articolo 8).

Il capo 2 elenca i diritti delle associazioni transfrontaliere europee e le restrizioni vietate che le riguardano. Un'associazione transfrontaliera europea beneficia dei principi di parità di trattamento (articolo 9) e di non discriminazione (articolo 10). Tutte le decisioni relative a un'ECBA prese dalle autorità amministrative devono essere soggette a controllo giurisdizionale (articolo 11). Un'ECBA deve registrarsi in un solo Stato membro per ottenere la personalità e la capacità giuridica, e sia lo Stato membro d'origine sia quello ospitante possono richiedere ulteriori formalità esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale (articolo 12). Un'ECBA dovrebbe essere in grado di richiedere un finanziamento negli Stati membri in cui opera e la sua capacità di fornire e ricevere finanziamenti non dovrebbe essere soggetta a restrizioni, salvo nella misura in cui tali restrizioni siano prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (articolo 13). Un'associazione transfrontaliera europea dovrebbe anche essere in grado di fornire e ricevere servizi e di effettuare scambi di merci (articolo 14). Inoltre un'associazione transfrontaliera europea non dovrebbe essere soggetta a determinate restrizioni basate, ad esempio, sulla nazionalità dei suoi membri (articolo 15).

Il capo 3 riguarda le norme di costituzione e registrazione di un'associazione transfrontaliera europea ed è composto da due sezioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire che un'associazione transfrontaliera europea sia costituita mediante registrazione e che abbia un minimo di tre membri fondatori (articolo 16). Questo capo prevede anche le norme relative alla trasformazione a livello nazionale di un'associazione senza scopo di lucro in un'associazione transfrontaliera europea (ECBA) (articolo 17). Stabilisce le norme per la domanda di registrazione (articolo 18) e la procedura di registrazione (articolo 19). Specifica

che gli Stati membri dovrebbero istituire un registro ai fini della registrazione delle ECBA (articolo 20) e precisa il contenuto del certificato di associazione transfrontaliera europea (articolo 21).

Il capo 4 definisce le norme sui diritti di mobilità delle ECBA. Tale aspetto concerne segnatamente la possibilità per un'ECBA di trasferire la propria sede legale senza che tale trasferimento comporti lo scioglimento dell'associazione interessata (articolo 22) e la procedura per il trasferimento della sede legale di un'ECBA (articolo 23).

Il capo 5 contiene disposizioni sullo scioglimento di un'ECBA. Più precisamente, stabilisce le norme relative allo scioglimento volontario (articolo 24) e allo scioglimento involontario (articolo 27). Inoltre garantisce che lo scioglimento di un'ECBA ne comporti la liquidazione, che deve avvenire nel rispetto dei vincoli di non distribuzione degli utili legati al suo scopo non lucrativo (articolo 25).

Il capo 6 contiene disposizioni in materia di applicazione, di cooperazione e di monitoraggio delle norme contenute nella proposta. Tale aspetto riguarda la designazione dell'autorità competente responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente proposta (articolo 27); la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e il monitoraggio da parte della Commissione dell'uso del sistema di informazione del mercato interno (IMI) nel contesto di tale cooperazione (articolo 28); le norme relative al monitoraggio della presente proposta di direttiva e alla presentazione di relazioni (articolo 29).

Il capo 7 contiene le disposizioni finali che consentono alla Commissione di adottare atti di esecuzione (articolo 30), disposizioni sul recepimento della presente proposta (articolo 31) e sulla sua entrata in vigore (articolo 32), nonché i destinatari della proposta (articolo 33).

La direttiva è accompagnata da un regolamento che è di natura tecnica e modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 che ha istituito il sistema di informazione del mercato interno (IMI), al fine di garantire che le autorità competenti degli Stati membri cooperino e scambino informazioni attraverso l'IMI nell'applicare le norme nazionali attuate in conformità delle disposizioni della proposta (articolo 1). Inoltre modifica il regolamento (UE) 2018/1724³¹, che ha istituito lo sportello digitale unico, al fine di garantire che gli Stati membri diano accesso online alle informazioni sulle ECBA e sulle associazioni senza scopo di lucro e facilitino lo scambio di prove tra le autorità competenti nell'ambito delle procedure riguardanti le ECBA, come previsto dalla proposta di direttiva (articolo 2).

³¹ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle associazioni transfrontaliere europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Al fine di conseguire tale obiettivo, l'articolo 50 TFUE prevede che, per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberino mediante direttive. L'articolo 114 TFUE prevede altresì che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
- (2) L'eliminazione, nei vari Stati membri, degli ostacoli allo sviluppo delle attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per la realizzazione della loro libertà di stabilimento e di altre libertà fondamentali, quali la libertà di fornire e ricevere capitali e la libertà di fornire e ricevere servizi nel mercato interno. Mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che influiscono sull'esercizio di tali libertà, la presente direttiva contribuirà alla realizzazione dell'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno. In tal modo, la presente direttiva darà un ulteriore contributo agli obiettivi di rafforzare l'integrazione europea, promuovere l'equità sociale e la prosperità per i cittadini dell'UE e agevolare l'esercizio effettivo della libertà di riunione e di associazione in tutta l'Unione.
- (3) Il 17 febbraio 2022 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere³³.

³² Rif. del parere.

- (4) Il 9 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato un piano d'azione per l'economia sociale³⁴. Nel piano d'azione la Commissione ha proposto misure specifiche volte a creare opportunità per l'avvio e lo sviluppo dei soggetti dell'economia sociale e a garantire una maggiore visibilità dell'economia sociale e del suo potenziale. Nella risoluzione del 6 luglio 2022³⁵, il Parlamento europeo ha accolto con favore il piano d'azione.
- (5) Nel dare seguito al piano d'azione per l'economia sociale, la Commissione ha raccomandato misure concrete a sostegno dell'economia sociale che diano priorità alle persone e alle cause sociali e ambientali rispetto al profitto. Nella proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale del 13 giugno 2023³⁶ si raccomanda agli Stati membri di elaborare e attuare strategie di economia sociale. Nella stessa data la Commissione ha pubblicato inoltre due documenti di lavoro dei suoi servizi per migliorare la comprensione delle norme fiscali per i soggetti dell'economia sociale³⁷ e le donazioni transfrontaliere di pubblica utilità³⁸.
- (6) Tra le forme giuridiche disponibili nel terzo settore e nell'economia sociale, l'associazione senza scopo di lucro è quella maggiormente scelta. Oltre a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione e di obiettivi di interesse pubblico, le associazioni senza scopo di lucro apportano un contributo importante al mercato interno attraverso l'esercizio regolare di una vasta gamma di attività economiche, ad esempio offrendo servizi in settori quali i servizi sociali e la sanità, la comunicazione e l'informazione, le attività di sensibilizzazione, la cultura, la protezione dell'ambiente, l'istruzione, le attività ricreative, lo sport e la promozione dei progressi scientifici e tecnologici. Ciò vale non solo quando l'esercizio di attività economiche costituisce l'attività o l'obiettivo principale dell'associazione senza scopo di lucro, ma anche in altri casi.
- (7) Un mercato interno pienamente funzionante per le attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per promuovere la crescita economica e sociale in tutti gli Stati membri. Attualmente gli ostacoli presenti nel mercato interno impediscono alle associazioni senza scopo di lucro di espandere le loro attività oltre i confini nazionali e di conseguenza ostacolano il funzionamento efficace del mercato interno. La realizzazione di un mercato interno pienamente efficace richiede la piena libertà di stabilimento per tutte le attività che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione.

³³ Statuto delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee. Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL)) (2022/C 342/17) (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 225).

³⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (COM(2021) 778 final).

³⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2022 sul piano d'azione dell'Unione europea per l'economia sociale (2021/2179(INI)).

³⁶ Proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (COM(2023) 316 final).

³⁷ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Quadri fiscali per i soggetti dell'economia sociale (SWD(2023) 211 final).

³⁸ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Fiscalità non discriminatoria per le organizzazioni di beneficenza e i relativi donatori: principi tratti dalla giurisprudenza dell'UE (SWD(2023) 212 final).

- (8) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire le restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi, alla libera circolazione delle merci e alla libera circolazione dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Tali restrizioni impediscono alle associazioni senza scopo di lucro di operare a livello transfrontaliero, non da ultimo perché impongono loro la necessità specifica di destinare risorse ad attività amministrative o di conformità superflue, il che ha un effetto particolarmente dissuasivo in considerazione della loro natura senza scopo di lucro.
- (9) Questi ostacoli sorgono a causa delle incongruenze presenti nei quadri giuridici nazionali degli Stati membri. Il quadro giuridico in cui le associazioni senza scopo di lucro svolgono le proprie attività nell'Unione si basa sul diritto nazionale, senza un'armonizzazione a livello dell'UE. Attualmente le associazioni senza scopo di lucro non ottengono il riconoscimento uniforme della propria personalità e capacità giuridica in tutta l'Unione e spesso devono registrarsi una seconda volta o addirittura costituire una nuova entità giuridica per poter svolgere attività in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Gli elementi fondamentali relativi alla mobilità delle associazioni senza scopo di lucro all'interno dell'Unione rimangono regolamentati in modo inadeguato, con conseguente ambiguità giuridica per tutte le associazioni senza scopo di lucro con attività transfrontaliere. Ad esempio, quando le associazioni senza scopo di lucro intendono trasferire la sede legale in un nuovo Stato membro, permangono incertezze riguardo al trasferimento. In particolare, la mancanza della possibilità di trasferire la sede legale senza passare per una liquidazione impedisce alle associazioni senza scopo di lucro di agire, spostarsi e ristrutturarsi a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione. Le norme nazionali sono divergenti e spesso non offrono soluzioni e procedure chiare per l'esercizio della mobilità transfrontaliera e delle attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro.
- (10) La capacità di accedere a fondi e capitali e di veicolarli in modo efficiente attraverso le frontiere è necessaria per agevolare le attività delle associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno. Tale aspetto comprende la remunerazione per attività economiche, ma anche donazioni, eredità o altre forme di finanziamento. I diversi quadri normativi e le restrizioni esistenti negli Stati membri in merito alla ricezione e alla sollecitazione di donazioni e contributi simili, in qualsiasi forma, determinano una frammentazione del mercato interno e costituiscono un ostacolo al suo funzionamento.
- (11) Inoltre le leggi di alcuni Stati membri impongono requisiti di nazionalità o di residenza legale ai membri delle associazioni senza scopo di lucro o ai membri dell'organo esecutivo di tali associazioni. Tali requisiti dovrebbero essere eliminati per tutelare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di associazione dei cittadini dell'UE.
- (12) La libertà di associazione è fondamentale per il funzionamento della democrazia, in quanto costituisce una condizione essenziale per l'esercizio di altri diritti fondamentali da parte degli individui, tra cui il diritto alla libertà di espressione e di informazione. La libertà di associazione è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
- (13) È pertanto necessario introdurre norme armonizzate che facilitino l'esercizio delle attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro. Le norme nazionali vigenti in materia di associazioni transfrontaliere dovrebbero essere armonizzate in

modo da consentire a tali associazioni senza scopo di lucro di assumere una forma giuridica specificamente concepita per facilitare le attività su base transfrontaliera. Tale forma giuridica dovrebbe essere prevista dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri attraverso l'adeguamento delle rispettive norme sulle associazioni senza scopo di lucro. Tale forma giuridica, denominata "associazione transfrontaliera europea" (*European cross-border association*, ECBA), dovrebbe essere automaticamente riconosciuta da tutti gli Stati membri e consentirà alle associazioni senza scopo di lucro di superare gli ostacoli che si trovano ad affrontare nel mercato interno, rispettando nel contempo le tradizioni degli Stati membri in materia di associazioni senza scopo di lucro.

- (14) Inoltre l'atto di consentire alle associazioni senza scopo di lucro di godere appieno della libertà di stabilimento nell'Unione attraverso un'unica registrazione che sarebbe valida in tutta l'Unione e il riconoscimento automatico della loro personalità giuridica è direttamente correlato e necessario al funzionamento del mercato interno e alla possibilità di beneficiare effettivamente dei diritti derivanti da tale libertà.
- (15) Sindacati e associazioni di sindacati non dovrebbero essere autorizzati a stabilire un'ECBA, in quanto godono di uno status particolare nel diritto nazionale.
- (16) È opportuno che neanche a partiti politici e associazioni di partiti politici sia consentito stabilire un'ECBA, poiché essi godono di uno status particolare nell'ambito del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹.
- (17) È opportuno che neppure a chiese e altre organizzazioni religiose e organizzazioni filosofiche o non confessionali ai sensi dell'articolo 17 TFUE sia consentito stabilire un'ECBA, in quanto l'Unione non è competente per la regolamentazione del loro status ed esse godono di uno status particolare nell'ambito del diritto nazionale.
- (18) Lo stabilimento di un'ECBA dovrebbe scaturire da un accordo tra persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o cittadini di paesi terzi legalmente residenti, o entità giuridiche stabilite nell'Unione, a eccezione di persone che sono state condannate per reati di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati⁴⁰ o finanziamento del terrorismo, o che sono soggette a misure che, per gli stessi motivi, vietano loro di svolgere attività in uno Stato membro. In considerazione del suo scopo non lucrativo, qualora un'ECBA sia costituita da entità giuridiche anch'esse dovrebbero avere uno scopo non lucrativo.
- (19) Lo scopo non lucrativo dell'ECBA dovrebbe implicare che gli eventuali utili generati attraverso attività economiche debbano essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi definiti nello statuto dell'ECBA e non possano essere ridistribuiti. È pertanto opportuno che vi sia un blocco degli attivi ("asset lock") che impedisca la distribuzione degli attivi ai membri, anche in caso di scioglimento. In quest'ultimo caso, gli attivi residui dovrebbero essere ceduti in modo disinteressato, ad esempio ad altre associazioni senza scopo di lucro che condividono la stessa finalità.

³⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

⁴⁰ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

- (20) In una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, le ECBA dovrebbero perseguire obiettivi che sono compatibili con i valori sanciti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Non dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare le ECBA per fini di finanziamento del terrorismo, evasione ed elusione fiscale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altro scopo criminoso o illecito.
- (21) La dimensione transfrontaliera di un'ECBA è fondamentale. Pertanto un'ECBA dovrebbe svolgere, o avere nel proprio statuto l'obiettivo di svolgere, almeno una parte delle proprie attività a livello transfrontaliero nell'Unione, in almeno due Stati membri, e avere membri fondatori con legami con almeno due Stati membri, sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche, o sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche.
- (22) Al fine di garantire che le ECBA conseguano gli obiettivi sottesi alla loro creazione, il grado di armonizzazione delle caratteristiche e dei diritti di un'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'entità e alla portata dei problemi individuati che le associazioni senza scopo di lucro incontrano quando svolgono attività transfrontaliere.
- (23) L'armonizzazione in tutta l'Unione delle caratteristiche fondamentali della personalità e della capacità giuridica delle ECBA e del loro riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri, nonché della procedura di registrazione, senza che gli Stati membri stabiliscano norme divergenti su questi aspetti, è un requisito essenziale per garantire condizioni di parità per tutte le ECBA. Gli aspetti delle attività delle ECBA che non sono armonizzati dalla presente direttiva dovrebbero essere disciplinati dalle norme nazionali applicabili al tipo più simile di associazione senza scopo di lucro previsto nell'ordinamento nazionale. Tali entità, indipendentemente dalla loro denominazione nell'ordinamento giuridico interno, dovrebbero in tutti i casi essere basate sui membri, avere uno scopo non lucrativo ed essere dotate di personalità giuridica. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione tali norme.
- (24) Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti idonei per contrastare il finanziamento del terrorismo e assicurare la trasparenza di determinati movimenti di capitali, le norme applicabili alle ECBA a norma della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare le misure adottate dagli Stati membri per prevenire l'uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e per garantire la trasparenza di determinati movimenti di capitali quando prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione.
- (25) Al fine di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro e garantire il funzionamento del mercato interno, tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere automaticamente la personalità giuridica e la capacità giuridica di un'ECBA. La personalità giuridica e la capacità giuridica dovrebbero essere acquisite al momento della registrazione dell'ECBA in uno Stato membro.
- (26) Le ECBA dovrebbero poter decidere liberamente il proprio regolamento interno. Eventuali restrizioni a tale libertà imposte da uno Stato membro dovrebbero essere applicate in modo generale e non discriminatorio, essere prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e idonee a garantire il

conseguimento dell'obiettivo perseguito, e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

- (27) Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori e la tutela dei lavoratori, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo in questione e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.
- (28) Per garantire un approccio comune e appropriato alla governance in tutta l'Unione, le ECBA dovrebbero comprendere un organo decisionale inteso come l'organo che raggruppa tutti i membri, che in alcuni Stati membri è tradizionalmente definito assemblea dei soci o assemblea generale. Le ECBA dovrebbero anche comprendere un organo esecutivo, che in alcuni Stati membri è tradizionalmente definito comitato esecutivo o consiglio di amministrazione; l'organo esecutivo dovrebbe essere responsabile dell'amministrazione, della gestione e della condotta dell'ECBA. Esso dovrebbe inoltre garantire la conformità allo statuto e agli obblighi giuridici dell'ECBA, e rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio. L'organo esecutivo di un'ECBA dovrebbe essere composto da un minimo di tre persone, siano esse persone fisiche o entità giuridiche attraverso i rispettivi rappresentanti.
- (29) Affinché le ECBA possano svolgere efficacemente le loro attività e per assicurare parità di trattamento con le associazioni senza scopo di lucro previste dal diritto nazionale, le ECBA non dovrebbero essere trattate in modo meno favorevole rispetto all'associazione senza scopo di lucro più simile prevista nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro in cui opera.
- (30) Conformemente al principio di non discriminazione, e al fine di garantire la libertà di associazione, nell'attuazione e nell'applicazione della presente direttiva non dovrebbe essere discriminato alcun gruppo o persona per motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità fisica o mentale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.
- (31) Al fine di agevolare la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e la Commissione, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente incaricata dell'applicazione della normativa di recepimento della presente direttiva ("autorità competente"). La Commissione dovrebbe pubblicare l'elenco delle autorità competenti designate. Al fine di disporre di una panoramica completa del trattamento giuridico delle ECBA negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero, se del caso,

comunicare alla Commissione le denominazioni e i compiti delle autorità pertinenti diverse dalle autorità competenti, istituite o designate a norma della legislazione nazionale applicabile all'associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale.

- (32) In conformità del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 13 CEDU, le decisioni adottate dalle autorità competenti nell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva dovrebbero essere sottoposte a un controllo giurisdizionale. Tale controllo giurisdizionale dovrebbe essere accessibile alle ECBA, così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica, in relazione alle decisioni adottate dalle autorità competenti per quanto riguarda le ECBA, anche nel caso di mancata azione. Il diritto al controllo giurisdizionale comprende il diritto a che la propria causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro pertinente conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (33) In considerazione del loro scopo non lucrativo, le ECBA dovrebbero poter richiedere un finanziamento da una fonte pubblica o privata nello Stato membro o negli Stati membri in cui operano su una base non discriminatoria. Il diritto dell'ECBA di ricevere e fornire finanziamenti non dovrebbe essere soggetto ad alcuna restrizione, tranne nel caso in cui le restrizioni siano prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito, non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento e siano conformi al diritto dell'Unione.
- (34) Affinché possano trarre pieno beneficio dal mercato interno, le ECBA dovrebbero poter fornire e ricevere servizi, nonché effettuare scambi di merci senza interferenze da parte degli Stati membri. Dovrebbero essere consentite restrizioni solo nel caso in cui siano prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. Le disposizioni di altri atti dell'Unione dovrebbero restare impregiudicate. Ciò dovrebbe comprendere le disposizioni degli atti dell'Unione volti a rafforzare le libertà fondamentali, quali quelle di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ che garantisce la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, come pure le disposizioni di altri atti dell'Unione che disciplinano attività economiche specifiche svolte dalle ECBA.
- (35) Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire determinate restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi e dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto imporre alcun obbligo discriminatorio fondato sulla nazionalità dei membri di un'ECBA o del suo organo esecutivo, salvo quanto previsto dalla presente direttiva. Gli Stati membri non dovrebbero neanche prevedere alcun obbligo di presenza fisica dei membri ai fini della validità di un'assemblea. Per consentire alle ECBA di godere appieno dei vantaggi del mercato interno, gli Stati membri non dovrebbero esigere che la sede legale di

⁴¹ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

un'ECBA si trovi nello stesso Stato membro in cui si trova l'amministrazione centrale o la sede principale delle attività. Gli Stati membri non dovrebbero inoltre imporre alle ECBA divieti generali di esercizio di attività economiche né consentire loro di esercitare attività economiche soltanto se collegate a un obiettivo definito nello statuto dell'ECBA.

- (36) La registrazione di un'ECBA dovrebbe avere efficacia costitutiva dell'ECBA. Per potersi registrare, un'ECBA dovrebbe avere un minimo di tre membri fondatori. Dovrebbero poter essere membri fondatori di un'ECBA sia le entità giuridiche con scopo non lucrativo stabilite nell'Unione, sia le persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione. Inoltre le associazioni senza scopo di lucro dovrebbe avere la possibilità di trasformarsi in un'ECBA all'interno dello stesso Stato membro.
- (37) Per garantire che le ECBA possano operare a livello transfrontaliero e nel rispetto del principio di proporzionalità, è opportuno che, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica e della capacità giuridica, esse siano tenute a registrarsi una sola volta, nello Stato membro d'origine. Per garantire il riconoscimento automatico di tale registrazione in tutta l'Unione, è necessario armonizzare la procedura di registrazione. Tale aspetto riguarda in particolare i documenti e le informazioni necessari per la domanda di registrazione di un'ECBA, nonché i controlli da effettuare.
- (38) Gli Stati membri dovrebbero poter imporre a un'ECBA registrata di rendere una dichiarazione, fornire informazioni e richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività soltanto se tali obblighi sono i) applicati in modo generale e non discriminatorio, ii) prescritti dalla legge, iii) giustificati da motivi imperativi di interesse generale, iv) idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vanno oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. Tali obblighi possono essere collegati, ad esempio, alle specificità di determinati settori, come l'assistenza sanitaria. Laddove gli Stati membri prevedano tali procedure aggiuntive, queste informazioni dovrebbero essere rese pubbliche affinché le ECBA possano adempiere a tali obblighi.
- (39) Per prevenire le frodi è importante che gli Stati membri verifichino l'identità dei membri fondatori e dei rappresentanti legali dell'ECBA. La verifica dell'identità è particolarmente importante se la domanda di registrazione è effettuata per via elettronica. Poiché negli Stati membri esiste una varietà di pratiche diverse, i metodi specifici di verifica dell'identità dovrebbero restare una prerogativa dello Stato membro interessato.
- (40) Sia pur nel rispetto della libertà di stabilimento e di associazione, la registrazione di un'ECBA dovrebbe essere negata nei casi di mancato adempimento dei requisiti formali per la registrazione di cui alla presente direttiva, se la domanda è incompleta o se gli obiettivi descritti nello statuto contravvengono al diritto dell'Unione o al diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione. La registrazione deve inoltre essere negata se la domanda non soddisfa i requisiti di base definiti dalla presente direttiva ai fini della costituzione di un'ECBA, segnatamente lo scopo non lucrativo, il numero minimo di membri fondatori e la dimensione transfrontaliera in termini di attività in almeno due Stati membri e di membri fondatori aventi legami con almeno due Stati membri. L'eventuale rigetto della domanda di registrazione di un'ECBA da parte dell'autorità competente dovrebbe essere presentato per iscritto e debitamente motivato.

- (41) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire un registro ai fini della registrazione, nonché del mantenimento e della pubblicazione delle informazioni sulle ECBA. Tale registro dovrebbe contenere informazioni sulle ECBA e sui documenti presentati. Poiché le informazioni contenute nel registro possono diventare obsolete, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'ECBA notifichi eventuali modifiche delle informazioni sulle ECBA all'autorità competente e le informazioni contenute nel registro siano aggiornate. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i rispettivi registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva. Al fine di garantire la trasparenza, in particolare per i membri di un'ECBA e, se del caso, i suoi creditori, le informazioni riguardanti il certificato ECBA, la liquidazione e lo scioglimento dell'ECBA dovrebbero essere rese pubbliche per un periodo massimo di sei mesi dallo scioglimento dell'ECBA. Le soluzioni di interoperabilità sviluppate nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione⁴² possono aiutare ulteriormente gli Stati membri nel loro percorso verso l'interoperabilità transfrontaliera dei rispettivi registri. Per garantire che le informazioni riguardanti l'esistenza di un'ECBA restino disponibili anche dopo il suo scioglimento, tutti i dati contenuti e archiviati nel registro dovrebbero essere conservati per due anni dopo lo scioglimento.
- (42) I regolamenti (UE) 2016/679⁴³ e (UE) 2018/1725⁴⁴ del Parlamento Europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto della presente direttiva, compreso il trattamento dei dati personali per mantenere il registro o i registri nazionali riguardanti le ECBA e i loro rappresentanti legali, all'accesso ai dati personali contenuti in tali registri e allo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri a norma della presente direttiva, se del caso tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵, e alla tenuta dei registri in conformità della presente direttiva.
- (43) Per consentire alle ECBA di trarre tutti i benefici del mercato interno e poiché i diritti di mobilità sono direttamente correlati e necessari al funzionamento del mercato interno, le ECBA dovrebbero poter trasferire la propria sede legale da uno Stato membro a un altro. Tale trasferimento di sede legale non dovrebbe comportare lo scioglimento dell'ECBA nello Stato membro d'origine o la creazione di una nuova entità giuridica nel nuovo Stato membro d'origine, né compromettere le attività o le passività, comprese eventuali clausole contenute in contratti, o crediti, diritti od obblighi dell'ECBA esistenti prima del trasferimento. In caso di mobilità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli interessi di eventuali creditori dell'ECBA siano tutelati. Al fine di garantire la tutela dei propri dipendenti, le ECBA dovrebbero

⁴² COM(2022) 720.

⁴³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

essere tenute a informarli in tempo utile di un'eventuale proposta di trasferimento, consentendo loro di esaminare il progetto di tale trasferimento. Possono essere applicabili anche altre disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione in materia di tutela dei lavoratori, quali la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.

- (44) Al fine di armonizzare la procedura di trasferimento della sede legale di un'ECBA, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il trasferimento della sede legale sia deciso dall'organo decisionale dell'ECBA interessata. L'ECBA dovrebbe presentare la richiesta con i documenti pertinenti all'autorità competente dello Stato membro verso cui avviene il trasferimento e, all'atto della presentazione della richiesta di trasferimento, informare parallelamente l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. Se opportuno, lo statuto proposto dell'ECBA dovrebbe essere modificato conformemente alle prescrizioni del diritto nazionale dello Stato membro verso cui l'ECBA richiede il trasferimento. All'atto del trasferimento della sede legale, l'ECBA diventa un'ECBA a norma del diritto nazionale del nuovo Stato membro d'origine. Al fine di evitare duplicazioni, è opportuno che il cambiamento del diritto applicabile derivante dal trasferimento della sede legale non comporti la verifica da parte dell'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine di elementi già verificati nella fase di registrazione nel precedente Stato membro e armonizzati dalla presente direttiva. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la sede legale dovrebbe respingere la richiesta di trasferimento solo se non sono soddisfatte le prescrizioni stabilite nella normativa nazionale che recepisce la presente direttiva, e non per altri motivi. Segnatamente, l'autorità competente non dovrebbe respingere la richiesta per motivi di non conformità alle prescrizioni del diritto nazionale che non avrebbero potuto costituire un motivo per rifiutare la registrazione conformemente all'articolo 19. Al fine di facilitare il trasferimento della sede legale di un'ECBA nel mercato interno, l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine dovrebbe rilasciare un certificato aggiornato conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, adeguando il numero di registrazione unico e il codice paese di due lettere dello Stato membro in cui è stata trasferita la sede legale dell'ECBA e l'indirizzo postale della sede legale e, se del caso, ogni altro elemento.
- (45) Nel rispetto della libertà di riunione e di associazione, un'ECBA dovrebbe essere sciolta soltanto per decisione dei suoi membri o per decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quando lo scioglimento di un'ECBA è il risultato di una decisione dei suoi membri, tale decisione dovrebbe essere presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà del totale dei membri in sede di assemblea straordinaria. Lo scioglimento di un'ECBA può essere involontario mediante decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ECBA, in ultima istanza, soltanto nel caso in cui l'ECBA non rispetti lo scopo non lucrativo, qualora le sue attività costituiscano una minaccia all'ordine pubblico o qualora i membri del suo organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave o l'ECBA stessa sia stata condannata per un reato, se la legge nazionale consente tale possibilità. In questo caso, l'autorità competente dovrebbe trasmettere all'ECBA

⁴⁶ Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 39).

una notifica formale in cui esprime le proprie preoccupazioni ed ascoltare l'ECBA per darle l'opportunità di rispondere.

- (46) Lo scioglimento dell'ECBA dovrebbe portare alla sua liquidazione. La liquidazione delle ECBA dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (EIR 2015)⁴⁷ che prevede che la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti sia la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura. In linea con lo scopo non lucrativo delle ECBA, gli eventuali attivi di un'ECBA che è stata sciolta dovrebbero essere trasferiti a un'entità senza scopo di lucro che svolga un'attività analoga a quella svolta dall'ECBA che è stata sciolta, oppure a un'autorità locale, che dovrebbe utilizzarli per un'attività analoga a quella svolta dall'ECBA che è stata sciolta.
- (47) Per consentire a un'ECBA di dimostrare di essere registrata in uno Stato membro e per facilitare ulteriormente le procedure transfrontaliere, nonché per semplificare e ridurre le formalità, le autorità competenti dovrebbero, come fase finale del processo di registrazione, rilasciare un certificato ("certificato ECBA") che contenga le informazioni essenziali riguardanti la registrazione, tra cui il nome dell'ECBA, l'indirizzo della sua sede legale e il nome dei rappresentanti legali. Al fine di facilitare l'utilizzo di tale certificato nei vari Stati membri senza ulteriori costi di adattamento o di conformità, la Commissione dovrebbe stabilire un modello standardizzato disponibile in tutte le lingue dell'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente atto, è pertanto opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per produrre un modello standardizzato anche per quanto riguarda le relative specifiche tecniche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸. È opportuno che tali atti di esecuzione siano adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (48) Gli Stati membri dovrebbero fornire una definizione della nozione di "reato particolarmente grave", che può includere il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale di donne e minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata.
- (49) Al fine di consentire agli Stati membri di attuare in modo efficiente le disposizioni giuridiche della presente direttiva in materia di cooperazione amministrativa e per agevolare la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sistema di informazione del mercato interno (IMI). In particolare le autorità competenti dovrebbero utilizzare l'IMI per notificare alle autorità competenti degli altri Stati membri la costituzione di una nuova ECBA, anche nel caso di conversione di un'associazione senza scopo di lucro in un'ECBA. Nel caso in cui riceva una domanda di registrazione, l'autorità competente dovrebbe comunicare tramite l'IMI con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui tali documenti

⁴⁷ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (EIR 2015) (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

⁴⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

sono stati rilasciati per verificare, ad esempio, la loro regolarità. Nel caso di trasferimento della sede legale di un'ECBA, l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine dovrebbe notificare alle autorità competenti degli altri Stati membri tale trasferimento e aggiornare l'IMI con le informazioni pertinenti. Nel caso di scioglimento, sia volontario che involontario, l'autorità competente dovrebbe inoltre trasmettere una notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri per informarle dello scioglimento e aggiornare l'IMI con le informazioni pertinenti.

- (50) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento del funzionamento del mercato interno attraverso l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (51) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 27 giugno 2023,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure di coordinamento delle condizioni per lo stabilimento e il funzionamento delle "associazioni transfrontaliere europee" (*European cross-border associations*, ECBA), al fine di agevolare l'effettivo esercizio da parte delle associazioni senza scopo di lucro dei loro diritti in materia di libertà di stabilimento, libera circolazione di capitali, libertà di fornire e ricevere servizi e libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- (a) "stato membro d'origine": lo Stato membro in cui l'ECBA ha stabilito o trasferito la propria sede legale;
- (b) "stato membro ospitante": uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'ECBA opera;
- (c) "scopo non lucrativo": indica che a prescindere dal fatto che le attività dell'associazione siano o meno di natura economica, gli eventuali utili generati sono

utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi dell'ECBA definiti nel suo statuto e non sono distribuiti tra i suoi membri;

- (d) "associazione senza scopo di lucro": un'entità giuridica ai sensi del diritto nazionale che è basata sui membri, ha uno scopo non lucrativo ed è dotata di personalità giuridica;
- (e) "certificato ECBA": un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, attestante la registrazione di un'ECBA.

Articolo 3

Associazione transfrontaliera europea (ECBA)

1. Ciascuno Stato membro istituisce nel proprio ordinamento giuridico la forma giuridica di associazione transfrontaliera europea (ECBA). Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia un'entità giuridica basata sui membri, costituita mediante accordo volontario da persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o legalmente residenti nell'UE o da entità giuridiche con scopo non lucrativo legalmente stabilite nell'Unione, a eccezione di:
 - (a) sindacati, partiti politici, organizzazioni religiose e associazioni di tali soggetti;
 - (b) persone che sono state condannate per reati di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo;
 - (c) persone che sono soggette a misure che vietano la loro attività in uno Stato membro in relazione a riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia uno scopo non lucrativo e gli eventuali utili dell'ECBA siano utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei suoi obiettivi, quali descritti nel suo statuto, senza alcuna distribuzione tra i suoi membri.
3. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA svolga o abbia nel proprio statuto l'obiettivo di svolgere attività in almeno due Stati membri e abbia membri fondatori aventi legami con almeno due Stati membri, sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche, o sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il nome dell'ECBA sia preceduto o seguito dall'acronimo "ECBA".
5. Gli Stati membri provvedono affinché la sede legale di un'ECBA si trovi nell'Unione.

Articolo 4

Norme applicabili alle ECBA

1. Per tutti gli aspetti armonizzati dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia disciplinata dalle misure di recepimento della presente direttiva nello Stato membro in cui essa è registrata od opera.
2. Per altri aspetti che riguardano lo stabilimento o il funzionamento delle ECBA, ciascuno Stato membro provvede affinché le ECBA siano disciplinate dalle norme

nazionali applicabili all'associazione senza scopo di lucro più simile prevista nell'ordinamento nazionale.

3. Le norme applicabili alle ECBA ai sensi della presente direttiva non pregiudicano le misure adottate dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza al fine di prevenire il rischio di uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro e per garantire la trasparenza rispetto a determinati movimenti di capitale, quando prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione.
4. Entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], ogni Stato membro individua la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel proprio ordinamento giuridico nazionale di cui al paragrafo 2 e la comunica alla Commissione, unitamente alle norme nazionali che si applicano a tale forma giuridica. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche riguardanti le forme giuridiche individuate e le norme a esse applicabili. Gli Stati membri e la Commissione mettono a disposizione del pubblico le informazioni notificate di cui al presente paragrafo.

Articolo 5

Personalità giuridica e capacità giuridica

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA acquisisca personalità giuridica e capacità giuridica all'atto della registrazione conformemente all'articolo 19. Gli Stati membri riconoscono la personalità giuridica e la capacità giuridica delle ECBA registrate in un altro Stato membro senza richiedere alcuna ulteriore registrazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia il diritto di concludere contratti e compiere atti giuridici, convenire in giudizio, possedere beni mobili e immobili, svolgere attività economiche, assumere personale, ricevere, sollecitare e alienare donazioni e altri fondi di qualsiasi tipo, da qualsiasi fonte lecita, partecipare a gare d'appalto pubbliche e presentare domanda di finanziamenti pubblici.

Articolo 6

Statuto

1. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 3, 7 e 8, lo Stato membro d'origine non stabilisce norme che limitino il diritto di un'ECBA di determinare le proprie regole di funzionamento, comprese le regole riguardanti le strutture interne di gestione e di governance, tranne nel caso in cui le norme restrittive siano:
 - (a) prescritte dalla legge;
 - (b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale;
 - (c) idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché lo statuto di un'ECBA contenga le informazioni seguenti:
 - (a) il nome dell'ECBA;

- (b) una descrizione dettagliata dei suoi obiettivi e una dichiarazione dello scopo non lucrativo;
- (c) i nomi e gli indirizzi dei membri fondatori, se si tratta di persone fisiche, e i nomi dei rappresentanti legali e la sede legale dei membri fondatori, se si tratta di entità giuridiche;
- (d) nel caso in cui i membri fondatori siano entità giuridiche, una descrizione dettagliata del loro statuto e una descrizione dettagliata del loro scopo non lucrativo;
- (e) l'indirizzo della sede legale dell'ECBA;
- (f) gli attivi dell'ECBA al momento della registrazione;
- (g) le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei membri;
- (h) i diritti e gli obblighi dei membri;
- (i) le disposizioni che disciplinano la composizione, il funzionamento, i poteri e le responsabilità dell'organo decisionale e dell'organo esecutivo;
- (j) le disposizioni che disciplinano la nomina, la revoca, i poteri e le responsabilità dei membri dell'organo esecutivo;
- (k) i requisiti di maggioranza e quorum applicabili all'organo decisionale;
- (l) la procedura di modifica dello statuto;
- (m) la durata della vita dell'ECBA, quando questa ha durata limitata;
- (n) il metodo di cessione degli attivi dell'ECBA in caso di scioglimento.

Articolo 7

Governance

1. Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA siano dotate di un organo decisionale e di un organo esecutivo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché possano essere membri dell'organo esecutivo di un'ECBA soltanto le persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o legalmente residenti nell'Unione e le entità giuridiche con scopo non lucrativo stabilite nell'Unione, tramite i propri rappresentanti. L'organo esecutivo di un'ECBA è composto da un minimo di tre persone.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che sono state condannate per un reato particolarmente grave non possano diventare membri dell'organo esecutivo o rappresentanti di un'entità giuridica che è membro dell'organo esecutivo.

Articolo 8

Composizione

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun membro dell'ECBA disponga di un voto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i membri di un'ECBA non siano personalmente responsabili per gli atti o le omissioni dell'ECBA.

Capo 2

Diritti e restrizioni vietate

Articolo 9

Parità di trattamento

Ciascuno Stato membro provvede affinché in ogni aspetto delle loro attività le ECBA non siano trattate in modo meno favorevole rispetto all'associazione senza scopo di lucro prevista nel diritto nazionale individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 10

Non discriminazione

Gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito di applicazione della presente direttiva le autorità pubbliche non discriminino alcun gruppo o persona per motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, disabilità fisica o mentale, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.

Articolo 11

Controllo giurisdizionale

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le decisioni delle autorità competenti sul loro territorio che incidono sui diritti e gli obblighi delle ECBA o sui diritti e gli obblighi di altre persone che sono collegate alle attività delle ECBA siano sottoposte a un controllo giurisdizionale effettivo in conformità dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 12

Registrazione unica

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia tenuta a registrarsi soltanto una volta. La registrazione avviene conformemente agli articoli 18 e 19.
2. Gli Stati membri non impongono alle ECBA registrate di rendere una dichiarazione, fornire informazioni o richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività, salvo che tali obblighi siano:
 - (a) prescritti dalla legge;
 - (b) giustificati da motivi imperativi di interesse generale;

- (c) idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi di rendere una dichiarazione, fornire informazioni e richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività previsti dal diritto dell'Unione o dalle disposizioni nazionali che attuano il diritto dell'Unione.

Articolo 13

Finanziamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA, indipendentemente dallo Stato membro di registrazione, benefici di un accesso libero e non discriminatorio ai finanziamenti provenienti da fonti pubbliche, conformemente ai principi generali del diritto dell'UE.
2. Gli Stati membri non impongono alcuna restrizione alla capacità un'ECBA di fornire o ricevere finanziamenti, comprese donazioni, da fonti lecite, tranne nella misura in cui tali restrizioni siano:
 - (a) prescritte dalla legge;
 - (b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale;
 - (c) idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

Articolo 14

Fornitura di servizi e scambi di merci

1. Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA siano libere di stabilirsi, fornire e ricevere servizi ed esercitare la libera circolazione delle merci nel mercato interno conformemente al diritto dell'UE.
2. Ferme restando le disposizioni di altri atti del diritto dell'Unione, gli Stati membri non impongono alcuna restrizione alle attività di cui al paragrafo 1, salvo che tali restrizioni siano:
 - (a) prescritte dalla legge;
 - (b) giustificate da motivi imperativi di interesse generale;
 - (c) idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento.

Articolo 15

Restrizioni vietate

Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA non sia soggetta ad alcuna delle prescrizioni seguenti:

- (a) requisiti basati direttamente o indirettamente sulla nazionalità o sulla residenza delle persone fisiche che sono membri dell'ECBA o del suo organo esecutivo, salvo quanto previsto dalla presente direttiva;

- (b) l'obbligo di presenza fisica dei membri dell'ECBA, del suo organo esecutivo o del suo organo decisionale ai fini della validità di qualsiasi riunione;
- (c) l'obbligo di avere l'amministrazione centrale o la sede di attività principale nello stesso Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
- (d) una prescrizione in base alla quale uno Stato membro ospitante subordini il riconoscimento di un'ECBA registrata in un altro Stato membro alla condizione di reciprocità per quanto riguarda il riconoscimento delle proprie ECBA nell'altro Stato membro;
- (e) una prescrizione in base alla quale l'ECBA debba essere stata registrata nello Stato membro d'origine per un determinato periodo per poter operare nello Stato membro ospitante;
- (f) l'obbligo di autorizzazione o approvazione da parte di un'autorità di uno Stato membro come condizione per ricevere donazioni da una fonte all'interno dell'Unione;
- (g) le restrizioni indicate in appresso all'esercizio di attività economiche, svolte su base regolare o occasionale:
 - i) divieti generali allo svolgimento di attività economiche;
 - ii) autorizzazione delle ECBA a svolgere attività economiche solo se tali attività sono collegate agli obiettivi descritti nei loro statuti;
 - iii) imposizione dell'obbligo che l'esercizio di un'attività economica non sia l'obiettivo primario o l'attività primaria dell'ECBA.

Capo 3

Costituzione e registrazione

Articolo 16

Costituzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia costituita all'atto della registrazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia un minimo di tre membri fondatori.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i membri fondatori esprimano l'intenzione di costituire un'ECBA mediante un accordo scritto tra di essi o un accordo in sede dell'assemblea costitutiva dell'ECBA che sia iscritto a verbale; a tal fine, tale accordo o verbale è debitamente firmato dai membri fondatori.

Articolo 17

Trasformazione di associazioni senza scopo di lucro in ECBA

1. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione possano trasformarsi in ECBA all'interno dello stesso Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale trasformazione sia approvata dall'organo decisionale dell'entità che procede alla trasformazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione non comporti lo scioglimento dell'associazione senza scopo di lucro che procede alla trasformazione né la perdita o l'interruzione della sua personalità giuridica.
4. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività e le passività siano trasferite all'ECBA di nuova costituzione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione abbia efficacia all'atto della registrazione dell'ECBA di nuova costituzione conformemente all'articolo 19.
6. Gli Stati membri provvedono affinché la voce relativa all'associazione senza scopo di lucro che è stata oggetto di trasformazione sia eliminata dai registri.

Articolo 18

Domanda di registrazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA sia presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende stabilire la propria sede legale. La domanda è accompagnata dai documenti e dalle informazioni indicati in appresso, forniti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua consentita dalla legge di tale Stato membro:
 - (a) il nome dell'ECBA;
 - (b) lo statuto dell'ECBA;
 - (c) l'indirizzo postale della sede legale prevista e un indirizzo di posta elettronica;
 - (d) i nomi e gli indirizzi, e qualsiasi altra informazione necessaria in conformità della legge nazionale applicabile ai fini della loro identificazione, delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio e l'indicazione se tali persone possono agire da sole o se sono tenute ad agire congiuntamente;
 - (e) l'accordo scritto dei membri fondatori o il verbale dell'assemblea costitutiva dell'ECBA contenente tale accordo, debitamente firmato dai membri fondatori, o la decisione di trasformazione di cui all'articolo 17;
 - (f) una dichiarazione da parte dei membri dell'organo esecutivo di non essere stati interdetti dall'esercizio della funzione di membro del consiglio di amministrazione in organi analoghi di associazioni senza scopo di lucro o di società.

Gli Stati membri non richiedono documenti o informazioni diversi da quelli elencati nel presente paragrafo.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, una domanda sia ritenuta completa se contiene i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare norme che consentano all'autorità competente di richiedere documenti e informazioni supplementari rispetto a quelli indicati al paragrafo 1 mediante una decisione scritta indirizzata alla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18,

paragrafo 1, lettera d), che esprima la preoccupazione, debitamente motivata, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violino il diritto dell'Unione o le disposizioni del diritto nazionale conformi al diritto dell'Unione, qualora tali documenti e informazioni siano necessari.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA possa essere presentata online.

Articolo 19

Procedura di registrazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione di un'ECBA avvenga entro 30 giorni dalla presentazione di una domanda completa e sia valida in tutta l'Unione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifichi senza indugio alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri ogni nuova registrazione di un'ECBA.
3. Qualora le informazioni fornite ai fini della registrazione siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità competente chiede all'ECBA di completare o rettificare la domanda entro un periodo di tempo ragionevole, non inferiore a 15 giorni dalla data in cui l'autorità competente contatta la persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).
4. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, al ricevimento di una domanda completa a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente verifichi la domanda di registrazione dell'ECBA, e la respinga soltanto nel caso in cui:
 - (a) la domanda non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 3;
 - (b) la domanda non sia stata completata o rettificata entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente articolo;
 - (c) non sia stato possibile verificare le identità dei rappresentanti legali dell'ECBA o sia stato accertato che esse sono state falsificate;
 - (d) l'autorità competente determini, dopo avere adottato la decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e valutato tutti i documenti e le informazioni forniti in risposta a tale decisione, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA contravverrebbero al diritto dell'Unione o alle disposizioni del diritto nazionale conformi al diritto dell'Unione;
 - (e) una persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), o un membro dell'organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave.

La decisione di negare la registrazione è presentata per iscritto, è debitamente motivata ed è indirizzata alla persona autorizzata a presentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).

5. Nel caso in cui l'autorità competente decida di respingere la domanda o non abbia adottato una decisione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, gli Stati membri provvedono affinché tale decisione, o mancata decisione, sia sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo.

Articolo 20

Registro

1. Ogni Stato membro istituisce un registro ai fini della registrazione delle ECBA a norma dell'articolo 19.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni indicati di seguito siano conservati nel registro e aggiornati:
 - (a) lo statuto dell'ECBA;
 - (b) copia del certificato ECBA a norma dell'articolo 21;
 - (c) i nomi e gli indirizzi, e qualsiasi altra informazione necessaria in conformità della legge nazionale applicabile ai fini della loro identificazione, delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio e l'indicazione se tali persone possono agire da sole o se sono tenute ad agire congiuntamente;
 - (d) la liquidazione e lo scioglimento di un'ECBA.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA registrate comunichino all'autorità competente dello Stato membro d'origine le variazioni delle informazioni contenute nel registro entro 30 giorni dalla variazione.
4. Lo Stato membro provvede affinché le informazioni indicate in appresso siano rese pubbliche in una versione online del registro:
 - (a) il certificato ECBA a norma dell'articolo 21;
 - (b) la liquidazione di un'ECBA;
 - (c) lo scioglimento di un'ECBA.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 4 siano rese pubbliche per non più di sei mesi dalla data di scioglimento di un'ECBA.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano conservati nel registro per non più di due anni dopo lo scioglimento di un'ECBA.

Articolo 21

Contenuto del certificato ECBA

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti rilascino il certificato ECBA, sia in formato digitale che cartaceo, entro cinque giorni dalla registrazione dell'ECBA. Gli Stati membri provvedono affinché il certificato ECBA sia riconosciuto come prova della registrazione dell'ECBA. Nel certificato figurano le informazioni seguenti:
 - (a) il numero di registrazione unico dell'ECBA e il codice paese di due lettere dello Stato membro d'origine;
 - (b) la data di registrazione dell'ECBA;
 - (c) la data dell'eventuale trasferimento della sede legale dell'ECBA;
 - (d) il nome dell'ECBA;

- (e) l'indirizzo postale della sede legale e l'indirizzo di posta elettronica dell'ECBA;
 - (f) gli obiettivi dell'ECBA definiti nel suo statuto.
2. Gli Stati membri, non appena informati dalla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), della modifica delle informazioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, rilasciano un certificato ECBA aggiornato, sia in formato digitale che cartaceo, entro cinque giorni dalla comunicazione di tale modifica.
- (2) Al fine di agevolare l'utilizzo del certificato ECBA in tutti gli Stati membri, armonizzarne il formato e ridurre gli oneri amministrativi sia per gli Stati membri che per le ECBA, la Commissione stabilisce un modello per il certificato ECBA e le relative specifiche tecniche mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Capo 4

Mobilità

Articolo 22

Trasferimento della sede legale

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia il diritto di trasferire la propria sede legale da uno Stato membro a un altro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento di cui al paragrafo 1 non comporti lo scioglimento dell'ECBA o la creazione di una nuova persona giuridica nello Stato membro in cui la sede è trasferita. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento della sede legale non comprometta le attività o le passività dell'ECBA esistenti prima del trasferimento, comprese eventuali clausole contenute in contratti, o crediti, diritti e obblighi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento abbia effetto a partire dalla data di registrazione dell'ECBA nello Stato membro d'origine in cui si è trasferita.
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la propria sede legale non consenta il trasferimento in nessuno dei seguenti casi:
 - (a) qualora l'ECBA non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, paragrafo 2 o paragrafo 3;
 - (b) qualora sia stata adottata una decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, o sia stata trasmessa una notifica motivata di cui all'articolo 25, paragrafo 3;
 - (c) qualora sia in corso una procedura di insolvenza;
 - (d) qualora nel precedente Stato membro d'origine siano in corso procedimenti per reati particolarmente gravi a carico delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di un qualsiasi membro del consiglio esecutivo o dell'ECBA stessa, se il diritto nazionale ne prevede la possibilità.

Procedura di trasferimento della sede legale

1. Ferme restando eventuali disposizioni in vigore basate sul diritto nazionale o dell'Unione che siano più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri provvedono affinché i dipendenti di un'ECBA che desidera trasferire la propria sede legale siano informati del possibile trasferimento e possano, in tempo utile e almeno un mese prima dell'assemblea straordinaria di cui al paragrafo 2, esaminare il progetto della decisione di approvazione del trasferimento della sede legale di cui al paragrafo 2.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento della sede legale debba essere adottato dall'organo decisionale dell'ECBA in un'assemblea straordinaria. La decisione è presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà di tutti i membri.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'organo decisionale dell'ECBA presenti la richiesta di trasferimento della sede legale all'autorità competente dello Stato membro in cui intende trasferire la sede legale e informi l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine di tale richiesta. La richiesta include gli elementi seguenti:
 - (a) la decisione dell'organo decisionale dell'ECBA che approva il trasferimento;
 - (b) il certificato ECBA;
 - (c) l'indirizzo proposto della sede legale dell'ECBA nello Stato membro in cui è trasferita;
 - (d) lo statuto dell'ECBA, in cui sia indicato, se del caso, il nuovo nome;
 - (e) la data proposta del trasferimento;
 - (f) una relazione che illustri le garanzie per i creditori e i dipendenti, se del caso a norma del diritto dell'Unione e nazionale.
4. Gli Stati membri possono adottare norme che consentano all'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA desidera trasferire la sede legale di richiedere documenti o informazioni supplementari rispetto a quelli indicati al paragrafo 3, mediante una decisione scritta indirizzata alla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che esprima la preoccupazione, debitamente motivata, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violerebbero le disposizioni del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora tali documenti e informazioni siano necessari al fine di valutare la questione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la sede legale sia autorizzata a decidere in merito alla richiesta di trasferimento. Tale autorità competente ha la facoltà di rigettare la richiesta solo qualora:
 - (a) le prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non siano rispettate;
 - (b) la richiesta non includa tutti gli elementi previsti a norma del paragrafo 3;
 - (c) si verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4;
 - (d) l'autorità competente determini, dopo avere adottato una decisione a norma del presente paragrafo e valutato tutti i documenti e le informazioni forniti in

risposta a tale decisione, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violerebbero il diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.

6. L'autorità competente adotta la decisione di cui al paragrafo 5 del presente articolo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento della sede legale di cui al paragrafo 3.
7. Fermo restando il paragrafo 6, gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento avvenga entro 30 giorni dalla presentazione di una domanda completa.
8. Qualora le informazioni fornite ai fini del trasferimento siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità competente chiede all'ECBA di completare o rettificare la domanda entro un periodo di tempo ragionevole, non inferiore a 15 giorni dalla data in cui l'autorità competente contatta la persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).
9. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine registri l'ECBA e aggiorni il certificato ECBA per quanto riguarda gli elementi elencati nell'articolo 21, paragrafo 1.
10. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine, a seguito del trasferimento della sede legale, notifichi senza indugio il trasferimento della sede legale alle autorità competenti degli altri Stati membri. Al ricevimento di tale notifica, l'autorità competente dello Stato membro d'origine precedente cancella l'ECBA dal registro in seguito al ricevimento di tale notifica.

Capo 5

Scioglimento

Articolo 24

Scioglimento volontario

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia sciolta soltanto per decisione dei suoi membri e solo nei casi seguenti:
 - (a) l'obiettivo dell'ECBA è stato raggiunto;
 - (b) il periodo di tempo per cui è stata istituita è scaduto;
 - (c) per altri motivi in conformità del suo statuto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'organo decisionale dell'ECBA possa decidere di sciogliere un'ECBA soltanto con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti, che rappresentino almeno la metà del totale dei membri, in sede di assemblea straordinaria.

Gli Stati membri provvedono affinché all'atto della liquidazione dell'ECBA, come previsto all'articolo 28, l'autorità competente cancelli l'ECBA dal registro soltanto quando la liquidazione è completata, e le informazioni pertinenti contenute nell'IMI siano aggiornate di conseguenza.

Articolo 25

Scioglimento involontario

1. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA possa essere sottoposta a scioglimento involontario da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine nelle circostanze e alle condizioni previste nel presente articolo.
2. Gli Stati membri possono disporre lo scioglimento involontario di un'ECBA soltanto sulla base di uno dei seguenti motivi:
 - (a) l'ECBA non rispetta lo scopo non lucrativo;
 - (b) le attività dell'ECBA causano una grave minaccia all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;
 - (c) l'ECBA o i membri del suo organo esecutivo sono stati condannati per un reato grave.
3. Qualora sospetti che sussista uno dei motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente trasmette all'ECBA una notifica scritta motivata in cui esprime le proprie preoccupazioni, concedendole un periodo di tempo ragionevole per formulare risposte in merito a tali preoccupazioni.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo avere debitamente esaminato le risposte dell'ECBA di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità competente adotti una decisione scritta di scioglimento qualora abbia stabilito che l'ECBA debba essere sciolta poiché è stato accertato uno dei motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. È possibile adottare una decisione di scioglimento di un'ECBA soltanto qualora non vi siano misure meno restrittive in grado di rispondere alle preoccupazioni espresse dall'autorità competente.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sia motivata, sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo e non abbia efficacia mentre il controllo giurisdizionale è in corso.
6. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente informi l'ECBA della propria decisione e la cancelli dal registro in tempo utile soltanto dopo che la decisione di cui al paragrafo 4 ha acquisito efficacia e dopo che la liquidazione dell'ECBA di cui all'articolo 26 è stata completata. L'autorità competente comunica alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni pertinenti.

Articolo 26

Liquidazione in caso di scioglimento

1. Gli Stati membri provvedono affinché lo scioglimento di un'ECBA a norma degli articoli 24 e 25 comporti la sua liquidazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli attivi residui dell'ECBA che è stata sciolta, al netto degli interessi finanziari di eventuali creditori, siano trasferiti a un'entità senza scopo di lucro che svolga un'attività analoga a quella dell'ECBA sciolta o a un'autorità locale, che sia tenuta a utilizzarli per un'attività analoga a quella svolta dall'ECBA che è stata sciolta.

Capo 6

Applicazione e cooperazione amministrativa

Articolo 27

Autorità competenti

1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente ("autorità competente") incaricata dell'applicazione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti designate.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e i compiti di altre autorità competenti istituite o designate ai fini delle norme nazionali applicabili all'associazione senza scopo di lucro più simile prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale, individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, se del caso.

Articolo 28

Cooperazione amministrativa

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente, in modo effettivo ed efficace, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.
2. La cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti a norma degli articoli 17 e 18, dell'articolo 19, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 23, paragrafi 5, 6 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 6, e dell'articolo 27 avvengono conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2012.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni registrate nell'IMI siano tenute aggiornate e si comunicano reciprocamente le modifiche delle precedenti informazioni comunicate conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 29

Relazioni

Entro [sette anni dal termine per il recepimento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul recepimento e l'applicazione del presente direttiva. A tal fine, la Commissione può richiedere agli Stati membri, nella misura in cui ciò sia possibile tramite strumenti digitali, di condividere i dati aggregati relativi alle ECBA registrate nel loro territorio.

Capo 7

Disposizioni finali

Articolo 30

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori normativi interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

- 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate**
- 3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti**
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*
 - 3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane*
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate**

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle associazioni transfrontaliere europee

1.2. Settore/settori normativi interessati

Mercato interno ed economia sociale

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁴⁹

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale di questa iniziativa è migliorare il funzionamento del mercato interno eliminando gli ostacoli amministrativi e normativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello transfrontaliero, al fine di liberare il loro pieno potenziale per generare valore economico e sociale nell'UE.

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n. 1

Migliorare le possibilità per un'associazione senza scopo di lucro di fare riconoscere la propria personalità giuridica in altri Stati membri, garantendo così la parità di trattamento nel mercato interno.

Obiettivo specifico n. 2

Ridurre le formalità regolamentari per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Un intervento politico a livello di UE ridurrebbe gli ostacoli esistenti per le transfrontaliere e la mobilità transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro nell'Unione. Gli impatti previsti sono:

Per gli Stati membri

I cambiamenti necessari per l'istituzione a livello nazionale di questa nuova forma giuridica concepita per scopi transfrontalieri comporteranno costi di adeguamento e costi di conformità/onere amministrativi per le autorità competenti, che variano a seconda dell'entità di tali cambiamenti.

⁴⁹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello transfrontaliero devono attualmente registrarsi o creare una sede secondaria negli Stati membri in cui desiderano espandersi, a seconda dell'ambito delle loro attività. Si prevede che la proposta eliminerà questo obbligo per quanto riguarda l'istituzione e il riconoscimento della personalità e della capacità giuridica riducendo, di conseguenza, l'onere per le autorità pubbliche nel lungo periodo. Nel breve periodo, l'introduzione di una nuova forma giuridica richiederà alle autorità competenti di acquistare familiarità con il nuovo quadro per garantire una registrazione corretta.

Considerando i costi una tantum per l'adeguamento delle procedure di registrazione e dei registri, i costi dipendono dalla necessità di adeguare i registri attuali o di creare un nuovo registro (online). Agli Stati membri è lasciata la scelta se adattare i registri esistenti o crearne di nuovi, mentre saranno tenuti a offrire l'opzione della registrazione online in caso di una nuova forma giuridica. È opportuno rilevare che negli Stati membri in cui non è stato istituito un registro specifico per le associazioni, esistono (o possono essere utilizzati) altri meccanismi per fare in modo che le associazioni senza scopo di lucro possano registrarsi. La valutazione d'impatto a sostegno della proposta legislativa ha dimostrato che in media si potrebbero prevedere fino a 100 000 EUR per Stato membro di costi aggiuntivi una tantum per l'adeguamento. Di conseguenza, non si ritiene che sia un costo particolarmente oneroso, poiché una volta attuato tale adeguamento, si prevede che l'autorità pubblica tornerà alla sua attività abituale. Pertanto non si prevedono significativi costi di gestione annuali aggiuntivi.

Negli Stati membri in cui devono essere istituiti nuovi registri, convertiti quelli esistenti o dovrebbe essere creata una nuova "linea di registrazione" in un registro esistente, sarebbe consigliabile promuovere i registri digitali. La valutazione d'impatto stima i costi dello strumento di registrazione online (supponendo che esista già un registro) tra 42 000 e 270 000 EUR, sulla base dei casi noti. Nel breve e medio periodo, le autorità competenti potrebbero dover investire nell'acquisizione di tali strumenti e nell'adeguamento dei processi, compresa la formazione del personale. I costi di adeguamento e di manutenzione annuale per i registri digitali negli Stati membri sono risultati non significativi.

La presente proposta incoraggia anche le misure volte a garantire l'interoperabilità dei registri nazionali con gli strumenti esistenti a livello di UE, come lo sportello digitale unico per consentire l'accesso e lo scambio automatizzato dei dati e/o l'utilizzo di norme minime concordate per garantire la comparabilità dei dati, e il sistema di informazione del mercato interno (IMI) per favorire la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.

Infine gli Stati membri dovranno organizzare attività di sensibilizzazione per far conoscere meglio la nuova forma giuridica a livello nazionale.

Per la Commissione europea

Il costo per la Commissione europea per la raccolta e l'aggiunta di informazioni allo sportello digitale unico/al portale "Your Europe" è stimato in un costo una tantum di 300 000 EUR (programma per il mercato unico) per coprire le spese extra necessarie per l'aggiunta di informazioni per le associazioni senza scopo di lucro e un costo annuale di 100 000 EUR per la manutenzione.

La Commissione europea dovrà inoltre preventivare i costi necessari per adattare il sistema di informazione del mercato interno per consentire la cooperazione

amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri prevista dalla presente proposta. Si stima un costo annuale di 125 000 EUR (programma per il mercato unico).

Per le associazioni senza scopo di lucro/PMI:

L'iniziativa non impone nuovi obblighi amministrativi alle associazioni senza scopo di lucro, comprese le associazioni senza scopo di lucro considerate PMI (tenendo presente che le associazioni che svolgono attività economiche rientrano nella [definizione di microimprese, piccole e medie imprese](#)).

L'obiettivo è quello di eliminare gli ostacoli alle attività a livello transfrontaliero delle associazioni senza scopo di lucro. Dal momento che le piccole associazioni senza scopo di lucro solitamente hanno meno risorse e capacità per superare gli ostacoli esistenti; si prevede che gli adeguamenti all'ingresso e all'operatività avranno un impatto positivo sulla posizione concorrenziale delle associazioni senza scopo di lucro dalle dimensioni di PMI.

Si prevede che ridurrà i costi di avvio e i costi ricorrenti delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello transfrontaliero:

- si stima che i sovraccosti di avvio per la nuova operatività transfrontaliera si ridurranno di 2 150 EUR per ciascun caso. Nell'arco di tempo valutato di 15 anni, tale riduzione dei sovraccosti potrebbe potenzialmente ammontare a 378 milioni di EUR.
- la riduzione dei sovraccosti legati alle attività transfrontaliere (costi ricorrenti, ad esempio costi amministrativi e di conformità) è stimata in 770 milioni di EUR all'anno. Nell'arco di tempo valutato di 15 anni, i risparmi sui costi potrebbero potenzialmente ammontare fino a 8,5 miliardi di EUR.

La valutazione d'impatto illustra il potenziale di riduzione dei costi operativi, in particolare per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più Stati membri, grazie all'effetto di armonizzazione della proposta e alla semplificazione delle procedure normative e amministrative, che si traduce in minori esigenze in termini di raccolta di informazioni, di regolare sostegno di consulenza esterna e di personale interno che si occupa della conformità.

1.4.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Indicatore n. 1 (obiettivo specifico n. 1)

Gli indicatori saranno i seguenti:

- livello di conformità degli Stati membri (ossia ritmo di recepimento, casi di infrazione)
- riduzione dei sovraccosti per le associazioni senza scopo di lucro, realizzata grazie alla riduzione delle formalità regolamentari e amministrative per l'avvio dell'attività e in termini di costi di gestione

- numero, dimensioni e diffusione geografica delle associazioni transfrontaliere/ECBA registrate nell'UE

Gli indicatori saranno misurati rispetto alla base di riferimento (ad esempio, i costi prima dell'inizio dell'attuazione, principalmente sulla base dei dati provenienti dalla valutazione/ricerca documentale/consultazione dei portatori di interessi e delle autorità nazionali, dai registri online negli Stati membri (con informazioni aggregate a livello di UE, quando i dati sono disponibili), e dalle informazioni raccolte tramite sondaggi). L'obiettivo è valutato rispetto alle variazioni dei costi per le associazioni transfrontaliere europee e le variazioni del numero di associazioni transfrontaliere registrate. Un obiettivo più preciso è difficile, poiché le cifre dipendono anche da diversi altri fattori non legati alla proposta (ad esempio, l'imprevedibilità della sua adozione, i legami con le tradizioni nazionali, le sfide economiche e sociali).

Indicatore n. 2 (obiettivo specifico n. 2)

Gli indicatori saranno i seguenti:

- soddisfazione percepita dalle associazioni senza scopo di lucro che adottano la nuova forma giuridica di ECBA che opera a livello transfrontaliero nel mercato interno.

L'indicatore sarà misurato rispetto alla base di riferimento (ad esempio, il numero di registrazioni all'inizio dell'attuazione). L'obiettivo è valutato in base all'aumento delle cifre.

Gli indicatori saranno monitorati ogni sette anni, a partire dal momento in cui le misure saranno pienamente recepite e operative negli Stati membri, al fine di contribuire alla relazione di valutazione della direttiva, prevista a sette anni dal termine di recepimento della direttiva proposta, e successivamente ogni cinque anni.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'attuazione della presente proposta seguirà un approccio graduale. Dopo l'entrata in vigore della presente direttiva inizieranno i lavori per l'adeguamento degli strumenti informatici per la sua attuazione, ossia il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e lo sportello digitale unico, con l'obiettivo di collegare le autorità competenti degli Stati membri prima della scadenza del periodo di recepimento e di mettere a disposizione del pubblico le informazioni necessarie. Al contempo, e per facilitare l'attuazione della direttiva, la Commissione attuerà il lavoro sul modello del certificato ECBA mediante un atto di esecuzione.

Un calendario di attuazione provvisorio può essere illustrato come segue:

- 2024: entrata in vigore della direttiva,
- 2025: adeguamento dell'IMI, sportello digitale unico
- 2025-2026: atto di esecuzione relativo al certificato ECBA
- 2026: recepimento e applicazione da parte degli Stati membri

- sette anni dopo il termine di recepimento e successivamente ogni cinque anni: relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

La proposta si concentra sulle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello transfrontaliero nel mercato interno.

La diversità normativa e/o le restrizioni esistenti tra gli Stati membri dimostrano che il problema non è affrontato in modo adeguato a livello nazionale e che, in assenza di meccanismi di riconoscimento reciproco tra gli Stati membri, il carattere transfrontaliero richiede una soluzione europea per eliminare gli ostacoli individuati che si frappongono alle attività transfrontaliere e alla mobilità transfrontaliera delle associazioni senza scopo di lucro nel mercato unico. Inoltre l'azione o l'inazione individuale degli Stati membri, il più delle volte, si concentra sul loro specifico contesto nazionale e di solito non cerca di agevolare la dimensione transfrontaliera.

Un quadro giuridico coerente per le attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro può quindi essere realizzato meglio a livello europeo. Gli Stati membri non sarebbero in grado di apportare da soli miglioramenti sufficienti per la risoluzione di tali problemi.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La base di dati concreti per la presente proposta è stata ricavata dalla ricerca (ad esempio, studi esterni), dalle attività di consultazione ed è stata supportata da uno specifico studio esterno.

La proposta tiene conto anche degli insegnamenti tratti dalla risoluzione del Parlamento europeo, del 17 febbraio 2022, recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL)), nonché degli insegnamenti tratti dalla proposta della Commissione del 1992 di creare una forma giuridica europea per le associazioni: l'Associazione europea. Tuttavia la proposta è stata infine ritirata a causa delle critiche degli Stati membri (ad esempio, la sussidiarietà e l'inadeguatezza della base giuridica rispetto al suo ambito di applicazione e alle sue finalità e perché, a loro avviso, non rispondeva ad alcuna esigenza comprovata, le sue disposizioni non incorporavano la diversità delle legislazioni nazionali e imponevano un onere amministrativo eccessivo alle associazioni).

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

La proposta contribuisce agli obiettivi strategici del Green Deal europeo e del decennio digitale 2030. Più specificamente, affronta la priorità strategica della Commissione "Un'economia al servizio delle persone", contribuendo all'obiettivo di "un'economia in grado di rispondere pienamente alle esigenze dei cittadini dell'UE, garantendo così equità e prosperità sociale". In questo senso, la direttiva si collega ad

altre misure del piano d'azione per l'economia sociale del dicembre 2021 e forma con esse il pacchetto economia sociale, ossia: una proposta di raccomandazione del Consiglio che sviluppa le condizioni quadro dell'economia sociale negli Stati membri e due documenti di lavoro dei servizi della Commissione sui quadri fiscali per i soggetti dell'economia sociale e sulla fiscalità non discriminatoria per le organizzazioni di beneficenza e i relativi donatori: principi tratti dalla giurisprudenza dell'UE".

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

I costi necessari per adeguare il campo di applicazione dello sportello digitale unico alle associazioni senza scopo di lucro e l'uso dell'IMI per consentire la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, come previsto dalla presente proposta, saranno finanziati nell'ambito del programma per il mercato unico.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal [GG/MM]AAAA al [GG/MM]AAAA,
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti⁵⁰

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio a:

- paesi terzi o organismi da questi designati;
- organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;
- gli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- organismi di diritto pubblico;
- organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- organismi o persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

La proposta si avvarrà di strumenti informatici già finanziati dal programma per il mercato unico e gestiti dalla Commissione, ovvero l'IMI per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e lo sportello digitale unico.

⁵⁰ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione riferirà per la prima volta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della presente direttiva sette anni dopo il termine di recepimento della direttiva e successivamente ogni cinque anni.

2.2. Sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri prevista dalla proposta si avvarrà dell'IMI e dello sportello digitale unico già esistenti e gestiti dalla Commissione (DG GROW). A tal fine, la proposta di direttiva amplia la portata dell'IMI e dello sportello digitale unico. Ciò richiede l'impiego di risorse per adattare l'IMI alle esigenze della direttiva proposta, mentre non si ritiene necessario alcun ulteriore impiego di risorse per adattare l'SDG.

La presente proposta non modifica la modalità di gestione, il meccanismo di attuazione del finanziamento, le modalità di pagamento o la strategia di controllo già in atto per il sistema e utilizzati dalla Commissione.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il principale rischio individuato riguarda gli sforamenti in termini di tempi e costi in ragione di problemi imprevedibili di implementazione a livello informatico per quanto riguarda l'adattamento dell'IMI. Tale rischio è mitigato dal fatto che il sistema IMI è già in funzione e che il dipartimento della Commissione competente ha una precedente esperienza nell'adattamento del sistema alle nuove esigenze operative.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

La presente proposta non incide sull'efficacia in termini di costi dei controlli esistenti della Commissione.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La presente scheda finanziaria legislativa riguarda le spese del personale e gli acquisti, e per questo tipo di spesa si applicano le norme usuali.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Programma per il mercato unico	Diss./Non diss ⁵¹ .	di paesi EFTA ⁵²	di paesi candidati e potenziali candidati ⁵³	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
1	[03.02.01.02 - "Strumento per la gestione del mercato interno"]	Diss./ Non non diss.	Sì	Sì	NO	NO

▪

⁵¹ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non-diss. = Stanziamenti non dissociati.

⁵² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵³ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- " La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- " La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale
---	--------	---

DG: GROW			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALE
x Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio: 03.020102 - "Strumento per la gestione del mercato interno"	Impegni	(1a)	0,425	0,225	0,100	0,100	0,00	0,00		0,850
	Pagamenti	(2a)	0,425	0,225	0,100	0,100	0,00	0,00		0,850
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁵⁴										
		(3)								
TOTALE stanziamenti di cui DG GROW	Impegni	=1a+1b +3	0,425	0,225	0,100	0,100	0,00	0,00		0,850
	Pagamenti	=2a+2b +3	0,425	0,225	0,100	0,100	0,00	0,00		0,850

⁵⁴

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

x TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,425	0,225	0,100	0,100	0,00	0,00		0,850
	Pagamenti	(5)	0,425	0,225	0,100	0,100	0,00	0,00		0,850
□ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	= 4+ 6	0,425	0,225	0,100	0,100	0,00	0,00		0,850
	Pagamenti	= 5+ 6	0,425	0,225	0,100	0,100	0,00	0,00		0,850

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALE
DG GROW									
X Risorse umane		0,217	0,217	0,155	0,155	0,00	0,00	0,00	0,744
X Altre spese amministrative		0	0,054	0,054	0,054	0,00	0,00	0,00	0,162
TOTALE DG GROW									
Stanziamenti		0,217	0,271	0,209	0,209	0,00	0,00	0,00	0,906

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,217	0,271	0,209	0,209	0,00	0,00	0,00	0,906
--	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	------	-------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale									
Impegni		0,642	0,496	0,309	0,309	0,00	0,00	0,00	1,756
Pagamenti		0,642	0,496	0,309	0,309	0,00	0,00	0,00	1,756

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	Tipo ⁵⁵	Costo medio	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		TOTALE			
			RISULTATI																	
			zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	Totale n.	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO n. 1 e n. 2																				
Sviluppo del modulo IMI	Sistema informatico	0,125	1	0,125	1	0,125												1	0,25	
Costo di sviluppo sportello digitale unico/Your Europe	Sistema informatico	0,150	1	0,300	1	0,100	1	0,100	1	0,100								1	0,6	
Totale parziale obiettivo specifico n. 1			2	0,425	2	0,225	1	0,100	1	0,100									0,85	
TOTALE																				

⁵⁵ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- " La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALE
--	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,217	0,217	0,155	0,155				0,744
Altre spese amministrative	0	0,054	0,054	0,054				0,162
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0,217	0,271	0,209	0,209				0,906

Esclusa la RUBRICA 7⁵⁶ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	0,217	0,271	0,209	0,209	0,209	0,209		1,324
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁵⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- " La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- **X** La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	1,5	1,5	1	1	1	1	1
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	1,5	1,5	1	1	1	1	1

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	1,5 ETP per la segreteria del comitato di comitatologia e per il controllo dell'attuazione della proposta, nonché per assistere il team IMI e il team SDG/La tua Europa per i contributi strategici e commerciali sia durante l'attuazione del progetto sia dopo l'attivazione del modulo IMI.
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La Commissione utilizzerà i fondi del programma per il mercato unico per sostenere questa iniziativa, linea di bilancio 03.020102 "Strumenti per la gestione del mercato interno".

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁵⁷	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁵⁷

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Si prega di sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

“ sulle risorse proprie

“ su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche “

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziameti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁵⁸						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

--

⁵⁸ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.